

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2088

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(TAJANI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
(LOLLOBRIGIDA)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(CALDERONE)

E DAL MINISTRO DEL TURISMO
(GARNERO SANTANCHÈ)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ZANGRILLO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(CALDEROLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145,
recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di
lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di capora-
lato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale,
nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali

Presentato l'11 ottobre 2024

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

CAPO I MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI

L'articolo 1 introduce modifiche concernenti, in particolare, la disciplina dei procedimenti relativi al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e segnatamente a taluni profili di carattere procedurale, di cui agli articoli 22 e 24 del *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”* di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito: T.U.I.), in materia di procedure di ingresso cittadini stranieri, nel territorio nazionale, per motivo di lavoro.

Le modifiche apportate ai cennati articoli 22 e 24 intendono garantire, anzitutto, una semplificazione ed accelerazione delle cennate procedure attraverso la digitalizzazione di talune fasi del procedimento amministrativo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”*, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

La cennata digitalizzazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri consente, inoltre, di conseguire un ulteriore obiettivo di snellimento e semplificazione della procedura amministrativa, consentendo la sottoscrizione in forma digitale del contratto di soggiorno e dell'accordo di integrazione direttamente tra le parti e non più presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, con successiva trasmissione di tali atti al cennato Sportello da parte del datore di lavoro.

In particolare, si estende ai visti nazionali l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici, attualmente previsto per i soli visti Schengen in base al codice visti di cui al regolamento UE n. 810/2009. La misura, oltre a dare uniformità ai procedimenti per il rilascio dei visti di ingresso, consente anche di accrescere il livello di sicurezza e di affidabilità dei controlli degli ingressi nel territorio nazionale (**art. 1, comma 1, lett. a) n. 1**, cfr. art. 4, nuovo comma 4-bis).

Si dispone che l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo al preavviso di rigetto, non si applichi ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso. Considerate le particolari caratteristiche dei procedimenti per il rilascio dei visti di ingresso (che si svolgono al di fuori del territorio nazionale e nei confronti di interlocutori stranieri) e dei conseguenti procedimenti per la revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso, la semplificazione procedurale snellisce l'attività degli uffici interessati, a vantaggio di un miglior servizio per l'utenza (**art. 1, comma 1, lett. a) n. 2**, cfr. art. 4, nuovo comma 7-bis);

In relazione alla fase iniziale del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, il **comma 1, lett. e), n. 1** della disposizione in commento, attraverso la novella dell'articolo 22, comma 2, del T.U.I., prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere allo Sportello Unico per l'Immigrazione, il certificato di idoneità alloggiativa, l'asseverazione di cui all'articolo 24-bis del cennato testo unico, in originale digitale, nonché il domicilio digitale di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2025, n. 82 finalizzato, quest'ultimo, ad assicurare la disponibilità, in capo allo Sportello Unico per l'immigrazione, di una PEC del datore di lavoro cui inviare e ricevere, con ogni valore legale, tutte le comunicazioni di interesse dell'Amministrazione. Tale modifica, da un lato, consente all'Amministrazione di ricevere la necessaria documentazione in originale sin dalla fase di avvio del procedimento amministrativo, eliminando, così, la necessità di una successiva

convocazione del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini dell'acquisizione di tale documentazione in originale analogico e, ciò, con indubbi vantaggi in termini di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento. Dall'altro lato, la menzionata riforma del procedimento in senso digitale assicura evidenti vantaggi in termini di riduzione degli oneri amministrativi gravanti su imprese e cittadini atteso che il datore di lavoro non sarà più tenuto a recarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per la consegna dell'originale cartaceo.

Con riferimento alla fase successiva al rilascio del nulla osta lavoro subordinato, il **comma 1, lett. e), n. 3) e 5)** attraverso la novella agli articoli 22, commi 5-ter e 6 del T.U.I., viene soppresso l'obbligo, per il datore di lavoro e il lavoratore, entro otto giorni dall'ingresso di quest'ultimo nel territorio nazionale, di recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, digitalizzando anche tale fase procedimentale. In particolare, si prevede che entro il predetto termine di otto giorni, il datore di lavoro e il lavoratore provvedono a sottoscrivere digitalmente (mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) il contratto di soggiorno il quale, a cura del datore di lavoro, è tempestivamente trasmesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di permesso di soggiorno. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. In tal caso, l'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si prevede, inoltre, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato nel caso di mancata trasmissione, nel cennato termine di otto giorni, del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o, in generale, da cause non imputabili al lavoratore.

Il **comma 1, lett. c)**, reca una norma di coordinamento riferita alla cennata sottoscrizione in forma digitale del contratto di soggiorno

Coerentemente con la digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno, il **comma 1, lett. b)** provvede, infine, a digitalizzare, con le stesse descritte modalità previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche il procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis T.U.I.

Il **comma 1, lett. f), n. 2) e 7), lett. h) e lett. i)** introduce la descritta disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche nelle procedure, rispettivamente, di nulla osta al lavoro stagionale di cui all'art. 24 del T.U.I., di ingresso per lavoro in casi particolari di cui all'art. 27 T.U.I. e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati di cui all'art. 27-*quater* T.U.I.

Vengono, inoltre, introdotte talune modifiche al T.U.I. finalizzate non solo a facilitare alcune procedure di ingresso dei lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, ma anche, in via generale, a garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'introduzione di alcune misure acceleratorie dei procedimenti, nonché di disposizioni finalizzate a prevenire o fa fronte ad alcune condotte di datori di lavoro che, dopo l'inoltro della richiesta del nulla osta, si disinteressano del prosieguo del relativo procedimento amministrativo.

In particolare, il **comma 1, lett. d)**, attraverso la novella apportata all'articolo 9-*bis* T.U.I., intende consentire, al di fuori del meccanismo delle quote, l'ingresso per motivi di lavoro subordinato (o autonomo) dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE e in corso di validità. La novella mira a facilitare il

diritto dei soggiornanti di lungo periodo di spostarsi e di lavorare in altri Stati membri, agevolando la mobilità all'interno dell'UE ed eliminando uno degli ostacoli che finora ne hanno impedito l'esercizio. La modifica è in linea con le indicazioni della Commissione Europea che chiedono di abolire eventuali quote preesistenti applicabili ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE che soggiornano in altri Stati membri.

Il comma 1, lett. e), n. 2) e 4), attraverso la novella dell'art. 22 del T.U.I., intende sia garantire un'accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, che prevenire o a far fronte alle menzionate condotte dei datori di lavoro.

In particolare, viene previsto che la verifica, da parte del datore di lavoro, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale – verifica preventiva rispetto alla presentazione della richiesta di nulla osta – debba ritenersi conclusa con esito negativo nel caso di mancata comunicazione di tale disponibilità da parte del centro per l'impiego interessato, decorsi otto giorni dalla richiesta effettuata dal datore di lavoro.

Viene, inoltre, prevista l'irricevibilità della richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all'esito di precedente, analoga richiesta, nonché l'obbligo, per il datore di lavoro, di confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di tale conferma da parte del datore di lavoro, la richiesta di nulla osta si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. Si prevede, inoltre, la medesima sanzione dell'irricevibilità della domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.

La disposizione in commento, infine, attraverso la novella dell'articolo 24, comma 1, T.U.I., introduce talune modifiche alla disciplina dell'ingresso dei cittadini stranieri per motivi di lavoro stagionale.

In particolare, **il comma 1, lett. f), n. 1)**, interviene sulle disposizioni in materia di lavoro subordinato di cui all'articolo 22 T.U.I. che, in base alla disposizione di rinvio dedotta nell'art. 24, comma 1, T.U.I., devono ritenersi applicabili anche al lavoro stagionale.

In particolare, per effetto della norma in commento, non sarà applicabile al lavoro stagionale la disposizione di cui all'art. 22, comma 5, secondo periodo, che prevede una durata del nulla osta al lavoro subordinato non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. L'intervento normativo tiene, così, conto della peculiare natura del rapporto di lavoro stagionale destinato ad avere una limitata proiezione nel tempo. Viene, infine, espunto dalla cennata disposizione di rinvio, il riferimento all'articolo 22, comma 11-bis T.U.I. atteso che tale comma è stato abrogato dal decreto legislativo 11 maggio 2028, n. 71.

Il comma 1, lett. f), n. 3), aggiungendo il nuovo comma 6bis all'articolo 24, stabilisce che il lavoratore stagionale venga iscritto d'ufficio sulla piattaforma SIISL a seguito dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno. Sebbene la posizione del lavoratore risulterà, in un primo momento, archiviata in virtù del rapporto di lavoro in essere instaurato all'ingresso, la stessa ritornerà ad essere visibile facilitando il lavoratore nella ricerca di un nuovo impiego alla scadenza del precedente contratto.

Il comma 1, lett. f), n. 4) modifica l'articolo 24, comma 8, prevedendo che il nuovo rapporto di lavoro, che consente la proroga del nulla osta al lavoro nel limite massimo di 9 mesi, dovrà essere

intermediato dalla piattaforma SIISL. In particolare, si fissa un limite temporale, pari a sessanta giorni decorrenti dal termine finale del precedente contratto di lavoro, entro il quale può intervenire la nuova offerta di lavoro e la conseguente proroga e rinnovo, rispettivamente, del nulla osta e del permesso di soggiorno. Tale condizione persegue la finalità di prevenire fenomeni di lavoro nero che spesso coinvolgono questa categoria di lavoratori. Rimane fermo l'obbligo per il lavoratore stagionale, fatta salva la possibilità di conversione del permesso di soggiorno in altro permesso per motivi diversi di abbandonare il territorio nazionale alla scadenza del nulla osta per lavoro stagionale e del corrispondente permesso di soggiorno.

Il **comma 1, lett. f), n. 5)** introduce una necessaria modifica all'art. 24, comma 9 che tiene conto del fatto che il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, potrebbe non aver fatto ritorno nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno.

Il **comma 1, lett. f), n. 6)**, attraverso la novella dell'art. 24, comma 10, T.U.I. mira a eliminare il limite delle quote per il caso di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in permesso di lavoro subordinato, allo scopo di semplificare le procedure e consentire l'impiego in termini rapidi dei lavoratori in esame e soddisfare le esigenze dei datori di lavoro. La disposizione permette di attrarre nell'ambito della legalità tutti quei soggetti che, dopo l'ingresso nel territorio nazionale per attività lavorativa stagionale, abbiano ricevuto una proposta di lavoro non stagionale. Tale possibilità potrebbe, infatti, essere preclusa a legislazione vigente, in quanto l'attuale meccanismo prevede che possa avvenire esclusivamente nel rispetto delle quote di cui al citato articolo 3, comma 4, con il rischio che tali soggetti permangano illegalmente sul territorio, svolgendo attività lavorativa irregolare.

Il **comma 1, lett. g)** prevede che anche l'AGEA, relativamente al settore agricolo possa collaborare con l'Ispettorato nazionale del lavoro nell'effettuare controlli e verifiche a campione (24-bis, comma 4).

interviene modificando l'articolo 24-bis, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che, relativamente al settore agricolo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, collabori con l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previsti per gli ingressi di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Il **comma 2** prevede che le modifiche introdotte dalla disposizione in commento si applicano ai procedimenti pendenti alla sua data di entrata in vigore ad esclusione di quelle di cui all'articolo 1, lett. a), n. 1) e lett. e), n. 4), concernenti le procedure di rilascio del visto di ingresso del lavoratore, le quali si applicano alle domande di visto presentate dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 2**, ai commi 1, 4 e 5, introduce alcune disposizioni finalizzate alla razionalizzazione delle procedure di rilascio del nulla osta all'ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato, previsti per l'anno 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, onde conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa svolta dagli Sportelli Unici per l'immigrazione.

In particolare, il **comma 1** introduce talune rilevanti innovazioni procedurali destinate a trovare applicazione in una fase antecedente la presentazione della richiesta di nulla osta. In particolare, viene espressamente prevista, in favore del datore di lavoro, una fase di precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno, la cui modalità di svolgimento, insieme ai settori interessati, saranno definiti con circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La menzionata fase di precompilazione della domanda, durante la quale l'utente può selezionare il modello di richiesta di nulla osta e predisporre i campi in modo che la stessa sia pronta per l'invio nella giornata del c.d. *click day*, da un lato intende agevolare l'attività dei datori di lavoro, dall'altro, mira a garantire un contestuale un controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai predetti ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Per quanto concerne, invece, gli ingressi al di fuori delle quote previste dal citato dPCM 23 settembre 2023, i **commi 2 e 3** introducono una disciplina specifica riferita alle richieste di nulla osta al lavoro subordinato nei settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, agricolo e turistico-alberghiero. In particolare, in via sperimentale, viene previsto che l'ingresso di lavoratori stranieri da impiegare in tale settore per assistenza a grandi anziani come definiti dall'art. 2, lett. b) del d.lgs. n. 29 del 2024 (ultraottantenni) o a persone con disabilità, avvenga al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del citato dPCM 23 settembre 2023, seppure nel limite numerico di 10.000 istanze. L'esclusione del meccanismo delle quote trova giustificazione in ragione della fluidità e difficile programmabilità delle esigenze lavorative connesse a tali specifici settori. Viene espressamente previsto che le cennate richieste di nulla osta fuori-quota debbano essere presentate allo Sportello Unico per l'immigrazione per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) o delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. In particolare, occorre dare evidenza della circostanza che le APL possono effettuare solo attività di intermediazione, ma non di somministrazione. Per l'effetto, il rapporto di lavoro s'intende instaurato nei confronti dell'assistito e non dell'Agenzia.

Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro allegano alle istanze la documentazione attestante i relativi presupposti.

La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del Testo unico, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo Testo unico. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del Testo unico, è

richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'art 3, comma 4 del medesimo Testo unico.

Il **comma 4** introduce la previsione di un limite numerico alle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al citato dPCM 27 settembre 2023 che possono essere presentate da singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali. Tale limite, previsto da circolari del Ministero dell'interno fino al 2007, era stato eliminato favorendo il proliferare di domande di singoli dietro le quali non c'è una reale offerta di lavoro. Per limitare le strumentalizzazioni, viene ora prevista la reintroduzione di un limite di 3 richieste di nulla osta al lavoro presentate da datori di lavoro come utenti privati. Tale limite non si applica alle richieste di nulla osta presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'art. 24-bis T.U.I., ovvero tramite i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Il **comma 5** prevede che le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3 del dPCM 27 settembre 2023 siano ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.

I **commi 6 e 7** prevedono che, per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro decorrano:

- per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.
- per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

Infine, al **comma 8**, si aumentano le quote complessive degli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale, indicate dall'art. 7, comma 1, lettera c), del dPCM 27 settembre 2023, da "93.550" a "110.000" e, nell'ambito di queste, la quota riservata al settore agricolo viene aumentata da 42.000 a 47.000 e quella per il settore turistico da 32.000 a 37.000.

All'**articolo 3**, ai fini di prevenire e contrastare fenomeni diffusi di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, si prevede che, per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, non si applichi la procedura di silenzio assenso prevista dall'articolo 22, comma 5.01, del Testo unico immigrazione e che, conseguentemente, il nulla osta al lavoro possa essere rilasciato solo dopo verifiche effettive da parte della Questura e dell'Ispettorato del lavoro. Coerentemente, il comma 2 sospende i procedimenti in corso nei medesimi Paesi, fino a quando saranno condotte le verifiche previste dal comma 1. Il comma 3 dispone che i Paesi cui si applica la misura siano individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai fini dell'immediata applicazione della disposizione, si prevede che l'articolo in esame si applichi fin da subito ai cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

L'**articolo 4**, ai commi 1, 2, 4, 5 e 6, prevede disposizioni volte a garantire la continuità funzionale e l'efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, in particolare modo con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, sia attraverso la proroga dei lavoratori interinali già attualmente impiegati presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e gli uffici per l'immigrazione delle Questure, sia

attraverso il potenziamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, da impiegare anche presso le predette articolazioni.

In particolare, il **comma 1**, nel modificare l'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, modificato dall'art. 21, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, proroga l'utilizzo dei lavoratori interinali da impiegare negli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture dell'intero territorio nazionale.

Attualmente, gli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture hanno ancora l'esigenza di completare la definizione totale delle pratiche di emersione dal lavoro irregolare e di quelle relative al decreto flussi e, pertanto, vi è la necessità di avvalersi del servizio di somministrazione per un ulteriore periodo esercitando l'opzione di estensione di 6 mesi prevista dall'accordo quadro, tenuto conto del notevole numero delle pratiche ancora da trattare e della carenza di personale interno che, ad ogni modo, è impegnato in numerose altre attività.

Inoltre, i lavoratori in somministrazione già assegnati ai citati uffici periferici, in questi mesi, sono stati formati ed hanno acquisito un bagaglio di conoscenze da non disperdere al fine di raggiungere l'obiettivo di velocizzare la definizione delle pratiche, con evidenti ricadute positive sia per gli uffici che per gli utenti.

Il **comma 2** incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 3** stabilisce che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con dotazione per interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 4** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3.

Per quanto concerne il potenziamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, il **comma 5** incrementa di 200 assistenti amministrativi la dotazione organica del predetto personale per far fronte, come detto, all'avvertita esigenza di potenziare gli uffici – soprattutto periferici - del Ministero dell'interno competenti nella materia dell'immigrazione, ed in particolare in relazione ai procedimenti connessi alla gestione dei flussi migratori e all'attuazione dei decreti-flussi.

Le 200 unità sono destinate al potenziamento dei competenti uffici del Dipartimento per Libertà Civili e l'Immigrazione e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da ripartire in egual misura tra le due articolazioni.

Tali Uffici, costituiti – a livello periferico - dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI) per le Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dagli Uffici Immigrazione delle Questure, sono negli ultimi anni sottoposti a un significativo incremento dei carichi di lavoro, che hanno reso necessario, come riportato in sede di illustrazione del comma 1 del presente articolo, il ricorso a prestatori di lavoro con contratto a termine per lo smaltimento dei procedimenti di rispettiva competenza, in relazione a specifiche contingenze normativamente previste e disciplinate.

Si fa riferimento, ad es., alla disposizione dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che al comma 23, in ragione del prevedibile elevato numero di domande di emersione del lavoro irregolare, previsto dal comma 1 della medesima disposizione, ha previsto la possibilità del ricorso a prestatori di lavoro con contratto a termine, per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro. Si citano, inoltre, l'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122

e l'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, per la sollecita definizione delle procedure di cui agli artt. 42 – 44 del decreto-legge, hanno previsto analoga disposizione.

In merito all'impiego dei suddetti prestatori di lavoro occorre tener presente che esso è stato legittimato da specifiche normative primarie, che hanno tenuto conto – come sopra accennato – di contingenti agravi lavorativi connessi a situazioni particolari e contingenti, quali la regolarizzazione dei lavoratori irregolari.

Pertanto, tale impiego non può che essere temporalmente circoscritto in relazione al periodo di tempo necessario a consentire il completo smaltimento dei carichi di lavoro conseguenti alle domande presentate.

Peraltro, il ricorso a tale strumento non può essere prolungato né costituire oggetto di una prassi assunzionale, ancorché sorretta da norme primarie, ed in particolare non è possibile ricorrere a tale strumento di assunzione (a carattere temporaneo) a fronte di esigenze di carattere strutturale.

Su tale ultimo aspetto, in particolare, è nota la posizione assunta dalla Corte dei Conti, ha più volte precisato che *“in presenza di esigenze di carattere strutturale, il concorso pubblico costituisce il meccanismo ordinario di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, che si pone a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa”*, evidenziando, di conseguenza, *“la necessità di attivare le procedure ordinarie di accesso agli impieghi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”*.

Ciò premesso, l'esigenza di assicurare la migliore funzionalità dei competenti uffici del Ministero dell'interno, ed in particolare delle cennate articolazioni periferiche, a fronte del considerevole incremento lavorativo che si prospetta – a regime – in relazione ai flussi migratori in atto, ai notevoli carichi di lavoro connessi all'attuazione dei cd. decreti-flussi e all'attuazione del nuovo Patto Migrazione e Asilo, pone la necessità di un incremento della dotazione organica del citato Dicastero, per un'aliquota pari a 200 unità, con conseguenti procedure assunzionali.

A tali finalità tende, pertanto, la disposizione in commento, precisandosi al riguardo, che l'incremento in parola si rende necessario dal momento che le vacanze ancora presenti nell'area degli assistenti rispetto alla dotazione organica prevista, peraltro prossime ad essere colmate in virtù delle procedure di reclutamento in corso di espletamento e di quelle di imminente avvio, rispondono ad esigenze funzionali non riconducibili a quelle a cui si intende fornire risposta con la presente disposizione.

Il **comma 6** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4.

Il **comma 7** incrementa la dotazione organica del personale delle Aree del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale prevedendo l'aumento di 200 unità nell'Area degli assistenti. A tali fini si autorizza l'assunzione, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami. La misura è necessaria al fine di fornire una risposta al netto e crescente aumento della domanda di servizi, che viene rivolta al MAECI, in particolare nel rilascio dei visti di ingresso per lavoro. A ciò si aggiunge anche l'attuazione di sempre maggiori misure di contrasto all'immigrazione illegale, anche mediante l'incremento delle verifiche preventive al rilascio dei visti da parte di Ambasciate e Consolati.

Il **comma 8** prevede, altresì, un incremento del contingente degli impiegati a contratto presso le Sedi all'estero, nella misura di 50 unità, autorizzando gli stanziamenti necessari. Nelle sedi all'estero è fondamentale l'apporto di personale locale che conosce la lingua, il contesto politico e sociale e le usanze del luogo e fornisce un contributo insostituibile al buon andamento del servizio, nell'ambito delle mansioni tipiche di questa figura professionale, che risultano insostituibili in particolare in Paesi la cui lingua ufficiale è diversa dalle lingue veicolari internazionali.

Il **comma 9** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 7 e 8.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME
DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E
ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

Le recenti notizie di cronaca hanno riportato al centro del dibattito politico la necessità di adottare nuove disposizioni volte a combattere il fenomeno del caporalato e, più in generale, forme di sfruttamento dei lavoratori mediante modalità non rispettose dei diritti fondamentali dell'uomo.

Nella lotta a tali fenomeni, si è avvertita l'urgenza di incentivare le denunce da parte dei soggetti vittima di sfruttamento. È noto, infatti, che le denunce o le segnalazioni da parte dei lavoratori che si trovano in tali situazioni sono piuttosto rare e che molti dei risultati relativi al contrasto al caporalato sono, invece, frutto di attività ispettiva.

In questo quadro, si ritiene opportuno introdurre una disciplina specifica che, attraverso diversi strumenti, favorisca l'emersione di situazioni di sfruttamento lavorativo, mediante la creazione di un sistema di assistenza e tutela dei soggetti vittima di tali situazioni, nonché, soprattutto per i lavoratori stranieri, di specifici interventi che consentano loro di permanere legalmente nel territorio dello Stato.

Spesso, infatti, situazioni di contingente dipendenza economica e di soggezione psicologica impediscono ai lavoratori sfruttati di sporgere denuncia, anche a causa del timore di essere privati di qualsiasi fonte di reddito.

Al fine, pertanto, di incentivare tali forme di *whistleblowing*, è necessario garantire ai denunciati, in caso di utile e proficua collaborazione con gli organi giudiziari preposti, non solo il diritto a permanere legalmente nel territorio dello Stato, ma anche a un percorso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro che consenta loro di innestarsi nell'ambito di un tessuto economico sano e non in condizioni di sfruttamento.

Con le norme proposte, si prevedono i seguenti interventi:

- creazione di una nuova forma di permesso di soggiorno, c.d. permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo e del caporalato, rilasciato dal questore, che consenta la permanenza sul territorio per sei mesi, con possibilità di rinnovo per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia;
- individuazione di strumenti per la realizzazione di programmi mirati per la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, mediante la creazione di un programma individualizzato;
- esclusione della punibilità per il reato di soggiorno e permanenza illegali nel territorio dello Stato;
- supporto economico, mediante la concessione dell'assegno unico di inclusione, in deroga ai criteri di residenza ordinariamente previsti per l'attribuzione di tale beneficio da decreto-legge 4 maggio, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

I lavoratori, pertanto, non si troverebbero più in una forma di soggezione psicologica nei confronti del datore di lavoro, ma potrebbero essere maggiormente spinti a denunciare le condotte individuate dall'art. 1 della proposta di legge.

Il presente Capo si compone di 6 articoli.

L'**articolo 5** introduce alcune modifiche al TUI, tra cui l'inserimento dell'articolo 18-ter che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro con la dicitura "casi speciali". Conseguentemente, vengono apportate le necessarie modifiche di coordinamento normativo.

Condizioni per il rilascio del titolo sono:

- accertamento di situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale emerse nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale;
- collaborazione del lavoratore straniero all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili. In presenza condizioni sopra menzionate, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

La procedura ora descritta si arricchisce di un passaggio qualora le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In tal caso, l'Ispettorato stesso esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Alla scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, TUI, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.

Si prevedono le seguenti ipotesi di revoca:

- in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;
- quando nei confronti dello straniero sia stata pronunciata una sentenza, anche non definitiva, di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale;
- nei casi di cui al successivo articolo 7, comma 1.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

All'**articolo 6** sono regolate le misure di assistenza sociale, alla cui ammissione si procede a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18-ter. Tali misure, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo, hanno durata non superiore a quella del richiamato permesso di soggiorno, e non possono essere disposte:

- a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

Le disposizioni dell'articolo 6 trovano applicazione anche nei confronti dei parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore.

La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante "Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura". Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

È altresì prevista la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in deroga al possesso dei requisiti di residenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

L'**articolo 7** stabilisce che le misure di assistenza sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

- la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione del programma di cui all'articolo 6;
- la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- la rinuncia espressa alle misure;
- nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

L'**articolo 8** prevede, al comma 1, che, nel caso di rilascio del particolare permesso di soggiorno di cui al nuovo articolo 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) – così come introdotto dal presente decreto - alla vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro possono essere applicate, al ricorrere dei presupposti, anche le misure di protezione e vigilanza, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

Il comma 2 chiarisce che ai titolari del menzionato permesso di soggiorno possono applicarsi anche le speciali misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, qualora ne ricorrano i presupposti. Nel secondo periodo del comma è previsto che, in caso di applicazione delle speciali misure di protezione dei testimoni, non si applicano le misure di assistenza, regolamentate dall'articolo 6 del provvedimento all'esame.

L'**articolo 9** prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali stabiliti dal citato decreto previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio.

Con l'**articolo 10** si innalza del 20% la sanzione massima prevista per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 – da euro 50.000 ad euro 60.000 – uniformandosi, in tal modo, agli aumenti già intervenuti sugli importi delle sanzioni proporzionali dal medesimo articolo, aumentate nella stessa misura del 20% in forza delle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024).

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

L'**articolo 11** reca talune modifiche normative alla disciplina in materia di soccorso navale ai migranti contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, integrando, altresì, la predetta normativa con disposizioni volte a disciplinare le attività degli aeromobili privati che collaborano con le attività di ricerca e soccorso (*Search and Rescue*, abbr. *SaR*) dei migranti in mare.

La lett. *a*) reca una modifica al comma *2-bis*, lett. *f*), della predetta disposizione, volta ad esplicitare che la condizione derogatoria ivi contenuta debba consistere nel richiedere che le operazioni di salvataggio non causino situazioni di pericolo per l'incolumità dei migranti.

La lett. *b*) interviene sul comma *2-quater*, dello stesso articolo 1, riducendo, al n. 1), i termini per l'impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo, nonché per il successivo provvedimento del Prefetto e, al n. 2), attribuendo al Prefetto, competente ai sensi della legge n. 689 del 1981, il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato.

La lett. *c*) reca la corretta indicazione della disposizione cui fare rinvio ai fini della competenza ad applicare sanzioni.

La lett. *d*) introduce una nuova disciplina concernente le attività degli aeromobili privati che collaborano con le attività di ricerca e soccorso dei migranti in mare, ispirandosi alla normativa già presente nel testo dell'art. 1 del d.l. n. 130/2020, adattandola, tuttavia, alla diversità di mezzo e di autorità competenti.

Si pone, a carico degli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso in mare di cui al comma *2-bis*, l'obbligo di informare – nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea – immediatamente e con priorità, di ogni situazione di emergenza in mare l'Ente dei servizi del traffico aereo competente (nella specie, per l'Italia, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, acronimo ENAC) e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per area, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue (comma *2-octies*).

Al pilota in comando del velivolo è, quindi, fatto obbligo di attenersi alle indicazioni operative ricevute, secondo quanto disciplinato dall'art. 1, comma *2-bis*, che esclude l'applicabilità delle disposizioni del precedente comma 2 nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate alle Autorità competenti ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità

transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria. L'inosservanza delle predette indicazioni operative è sanzionata amministrativamente, sia tramite sanzione principale pecuniaria che con sanzione accessoria interdittiva, quest'ultima consistente nel fermo amministrativo dell'aeromobile. In caso di prima violazione si prevede un fermo di venti giorni, mentre la durata dell'interdizione aumenta progressivamente in caso di reiterazione delle violazioni, arrivandosi sino al sequestro cautelare amministrativo e alla confisca amministrativa (commi *2-novies*, *2-decies*, *2-terdecies*, *2-quinquiesdecies* e *2-sexiesdecies*).

L'accertamento della violazione è quindi affidato al personale ispettivo ENAC, al Corpo delle capitanerie e alle Forze di polizia (comma *2-undecies*).

L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è affidata al predetto ENAC, cui è trasmesso il rapporto con la prova delle contestazioni o notificazioni eseguite. Per quanto non espressamente previsto dalla norma, si fa riferimento all'atto normativo di sistema per il diritto amministrativo punitivo, vale a dire la legge 24 novembre 1981, n. 689 e si richiama la disposizione che prevede l'istituzione di un vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e riscosse, individuando quale beneficiario, nella specie, il fondo finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori (comma *2-duodecies*).

La disposizione prevede anche possibilità di ricorso amministrativo (comma *2-quaterdecies*).

L'**articolo 12** apporta modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, affermando un duplice principio.

Da un lato, è introdotto nella normativa di settore – recante la disciplina dell'immigrazione e le disposizioni in materia di protezione internazionale – l'obbligo di cooperare con le autorità ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in possesso allo straniero, relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato in precedenza, consentendo, qualora sia necessario ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.

Dall'altro, è conferita al Questore – in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione stabilito – la possibilità di disporre, al solo fine di acquisire gli elementi precedentemente indicati, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi e supporti di dati elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi, fatta salva la necessità di convalida da parte del giudice di pace territorialmente competente.

La novella mira ad agevolare le complesse attività di identificazione dei migranti anche mediante le informazioni o gli elementi contenuti nei dispositivi o supporti elettronici o digitali.

Con il termine “dispositivi o supporti elettronici o digitali” si intendono tutti quegli strumenti che sono pienamente utilizzabili seguendo la mobilità dell'utente, quali, ad esempio, cellulari, palmari, *smartphone*, *tablet*, *notebook*, lettori MP3, ricevitori GPS, ecc. Possono essere dunque *dispositivi dedicati* – ossia dispositivi che possono essere utilizzati da un solo processo alla volta – oppure *general purpose*, ossia dispositivi versatili, adatti a molteplici impieghi.

Gli “elementi” consistono – alla luce di quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2011/95/UE - nell’età del richiedente e in altre informazioni quali l’età, l’identità e la cittadinanza, nonché i paesi in cui ha soggiornato o è transitato.

In forza quindi dell’obbligo di cooperazione sancito, lo straniero – sprovvisto di un passaporto valido o di un altro idoneo documento in grado di comprovare la sua identità o la nazionalità – deve porre a disposizione delle autorità ogni elemento in suo possesso, anche se tali informazioni si trovano su dispositivi o supporti di dati elettronici o digitali. Tra queste ultime, devono essere oggetto di selezione esclusivamente quelle finalizzate a dedurre elementi relativi a dati identificativi fondamentali quali l’età, l’identità, la cittadinanza, nonché il paese o i paesi in cui il migrante abbia eventualmente soggiornato in precedenza, o dai quali sia transitato. Si esclude rigorosamente, invece, la corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (messaggistica, telefonate), come richiesto dal dettato costituzionale (art. 15) e dalle carte sovranazionali dei diritti (art. 8 CEDU, art. 8 CDFUE).

L’attività introdotta con la novella in esame consiste nella “osservazione” delle informazioni o dei dati contenuti nei dispositivi mobili in uso allo straniero al fine di ricavarne elementi utili che possano indirizzare le autorità competenti ad adempiere al procedimento di identificazione.

In particolare, il comma 1, apporta modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Nello specifico, la lettera a) integra il comma 1, dell’articolo 11, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (“*Il richiedente asilo ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l’obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto*”), – recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – introducendo, esplicitamente, l’obbligo per il richiedente di “cooperare” con le autorità nazionali (gli uffici di polizia di frontiera, le questure e le commissioni territoriali) ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in possesso, relativi alla sua età, all’identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato in precedenza, consentendo, ove necessario ai fini dell’acquisizione dei predetti elementi, l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.

La novella recepisce con maggior puntualità quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Nello specifico, la disposizione richiamata prevede che gli Stati membri impongano ai richiedenti l’obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell’accertamento dell’identità e degli altri elementi di cui all’articolo 4 paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE, ove si chiarisce cosa si intende per elementi. Gli elementi - come detto - sono quelli “*relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza, nonché ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato*”.

Il comma 2, alla lettera a), introduce, di seguito al comma 2 dell’articolo 10-ter del TUI (“*Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale*”), i commi 2-bis e 2-ter.

La disposizione messa a punto costituisce il puntuale recepimento dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Nello specifico, prevede la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere norme interne che consentano alle autorità competenti di “*perquisire il richiedente e i suoi effetti personali*”.

Del resto, il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo e del Consiglio in tema di procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale – sostitutivo della direttiva 2013/32 – facente parte del cosiddetto nuovo “Patto sull’asilo e la migrazione”, al *considerando 22*, fa riferimento, in modo esplicito, agli apparecchi elettronici in uso,

menzionando *laptops, tablet computers* o *mobile phones*. Il ricorso alla perquisizione ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale è riproposto all'articolo 9, paragrafo 5, del medesimo atto unionale.

Ciò premesso, alla lettera a) del comma 2, capoverso *2-bis*, è introdotto, per lo straniero, l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in possesso relativi alla età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato in precedenza, consentendo, ove necessario ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.

Al capoverso *2-ter* successivo, è prevista la facoltà per il Questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'introdotta comma *2-bis*, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo capoverso *2-bis*, l'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi e supporti di dati elettronici e delle eventuali schede elettroniche o digitali (S.I.M. o eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi. Si prevede, inoltre, che il verbale delle operazioni compiute sia trasmesso per la convalida, entro quarantotto ore, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato.

Orbene, se il summenzionato obbligo di cooperazione e la facoltà di ricerca degli elementi sono consentiti dalla normativa unionale di settore per la particolare platea dei "richiedenti la protezione internazionale" non è plausibile che analoga procedura non possa essere applicabile, genericamente, agli stranieri rintracciati.

La suddetta previsione costituisce l'attuazione nazionale delle previsioni unionali previste nel Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen). Difatti, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11), ed all'articolo 8, paragrafo 1, nel definire e disciplinare le *verifiche di frontiera*, si precisa che le specifiche attività di controllo "possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera", rinviando, in caso di perquisizione, alla legislazione dello stato membro.

Le attività di accesso ai dispositivi in uso allo straniero, discendente dalla inosservanza dell'obbligo di cooperazione stabilito, incidendo sulla sua sfera giuridica, necessitano di una specifica previsione legislativa - coerentemente al dettato dell'art. 15 Cost., in cui è sancita la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, salvo che per atto motivato dell'Autorità giudiziaria - limitata a quanto strettamente necessario al fine dedurre elementi relativi a dati identificativi fondamentali quali l'età, l'identità, la cittadinanza, nonché il paese o i paesi in cui il migrante abbia eventualmente soggiornato in precedenza, o dai quali sia transitato. Si esclude la corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione privata.

L'individuazione del giudice di pace, quale autorità giudiziaria competente, è formulata tenendo a mente quanto previsto in tema di identificazione dall'articolo *10-ter*, comma 3, terzo periodo, del TUI.

Allo straniero è attribuito il diritto di essere presente, con l'assistenza di un mediatore culturale, alle operazioni di accesso e analisi dei dati indicati dalla disposizione, favorendo una diretta e consapevole informazione circa le attività svolte.

La verbalizzazione delle operazioni svolte e delle eventuali dichiarazioni dell'interessato costituisce l'elemento procedurale di garanzia successivo all'accesso al dispositivo, comune a tutte le ipotesi oggetto di intervento legislativo. Onde dar conto - anche ai fini della successiva convalida - del rigore con cui è condotta la lettura selezionata dei dati, nonché della relativa coerenza con lo scopo di identificazione del migrante, si prevede espressamente la menzione delle modalità tecniche dell'accesso e delle informazioni delle quali si è venuti a conoscenza, oltre all'esito delle operazioni.

In funzione di ulteriore garanzia, è previsto che, in caso di mancata convalida o di convalida parziale, i dati che non potevano essere acquisiti siano inutilizzabili e che venga cancellata la documentazione ad essi attinente.

Alla lettera b) del medesimo comma 2, l'intervento normativo - che modifica l'articolo 14 del TUI, introducendo un nuovo comma 1.2 - è finalizzato ad applicare le particolari disposizioni in tema di identificazione anche qualora lo straniero sia trattenuto in un centro in attesa del rimpatrio.

In tale contesto, l'individuazione del giudice di pace, quale autorità giudiziaria competente, è formulata tenendo a mente quanto previsto in tema di identificazione dall'articolo 10-ter, comma 3, terzo periodo, del TUI medesimo.

Il comma 3 modifica il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Nel dettaglio, la lettera a) della disposizione messa a punto, integrando l'articolo 6 del predetto provvedimento (*“Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10”*), mediante l'aggiunta di un nuovo comma 4-bis, è volta a chiarire che anche nei confronti del richiedente pericoloso, trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del TUI, si applicano le disposizioni che consentono la facoltà per il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione introdotto all'articolo 11 del decreto legislativo n. 25 del 2008, di disporre l'accesso ai dispositivi, come introdotto dal presente decreto nell'articolo 10-ter del TUI.

Il predetto richiamo del nuovo istituto dell'accesso ai dispositivi, anche nell'ipotesi del richiedente asilo trattenuto in un CPR in quanto soggetto pericoloso, è volto ad evitare dubbi interpretativi derivanti dall'applicazione della disciplina di quei centri, oggi previsto solo in quanto compatibile (art. 6, comma 5, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142).

La successiva lettera b), introducendo un nuovo comma 4-bis all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (*“Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato”*), mira a precisare che anche nei confronti del richiedente la protezione internazionale trattenuto nel corso della procedura di frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni che consentono l'accesso ai dispositivi e le relative garanzie, testé richiamate.

Con la lettera c), la disposizione in parola modifica l'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introducendo, dopo il comma 7, un nuovo comma 7-bis, che consente di applicare la particolare disposizione in tema di identificazione anche qualora lo straniero sia un minore non accompagnato, in particolare nel caso in cui si abbiano dubbi sull'età dichiarata. Anche in tal caso, la disposizione messa a punto costituisce il puntuale recepimento dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, che sancisce la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere norme interne che consentano alle autorità competenti di *“perquisire il richiedente e i suoi effetti personali”*. Difatti, la norma unionale richiamata è di tenore generale e non reca esclusioni laddove si tratti di richiedenti minori.

L'individuazione del *Tribunale per i minorenni*, quale autorità giudiziaria competente, è formulata tenendo a mente quanto previsto in tema di identificazione del minore non accompagnato dallo stesso

articolo 19-*bis*, al comma 6-*ter*, in caso di ricorso a rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari anche radiografici.

Per il dettaglio del procedimento di analisi dei dispositivi e delle relative garanzie, a fini di economia normativa, si richiamano i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 10-*ter* TUI.

L'**articolo 13** reca talune modifiche normative, necessarie ai fini della corretta applicazione della procedura in frontiera.

In particolare, al comma 1 è introdotta, nell'ambito del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, una nuova ipotesi di respingimento del questore, applicabile agli stranieri rintracciati in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere, di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che non hanno i requisiti per l'ingresso nel territorio dello Stato. A differenza di quanto previsto per le ipotesi di respingimento questorile - adottato nei confronti di stranieri temporaneamente "ammessi" o che sono fermati all'ingresso o subito dopo il loro ingresso sul territorio nazionale - la fattispecie in questione riguarda il respingimento direttamente in aree di frontiera di persone, ivi condotte poiché rintracciate anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea (art. 10, comma 2, lett. b-*bis*) TUI).

Al comma 2 sono apportate talune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

In dettaglio (anche ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni recate dal Protocollo tra il Governo italiano e il Consiglio dei Ministri albanese, del 6 novembre 2023), con la disposizione inserita alla lettera a), si interviene sulla normativa vigente al fine di chiarire che l'opuscolo informativo consegnato al richiedente la protezione internazionale deve illustrare i diritti e doveri in capo allo straniero non durante la permanenza in Italia, bensì nel corso della procedura di esame della domanda di protezione internazionale.

Sono inoltre apportate (lettera b) modifiche all'articolo 32, al fine di chiarire che nel caso in cui al richiedente si applichi la procedura in frontiera (di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) la decisione di rigetto reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-*bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La novella reca la precisazione che anche in tali ipotesi si applica l'articolo 32, comma 4, ultimo periodo, in cui sono previste le modalità di impugnazione della decisione.

Il comma 3 reca modificazioni che incidono sul decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

La lettera a) è volta a rendere di portata generale la disposizione messa a punto nella legge di ratifica del Protocollo con l'Albania, nelle ipotesi in cui il richiedente sottoposto alla procedura di frontiera non è trattenuto. In tali casi, deve esser chiaro che non è rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo, ma il solo attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

La novella inserita alla lettera b), n. 1), è, invece, meramente correttiva. In caso di procedura in frontiera i termini sospensivi sono disciplinati dalla norma vigente, che è l'articolo 35-*ter* (e non come attualmente indicato, dall'articolo 35-*bis*).

L'intervento di cui al n. 2) è volto a sostituire il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6-*bis* del menzionato decreto legislativo 142/2015. La proposta emendativa risponde all'esigenza di trattenere lo straniero nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di prestare la garanzia finanziaria ed il perfezionamento della relativa procedura, atteso che in tale lasso temporale non

sussistono altri strumenti atti a garantirne la reperibilità. La disposizione è quindi volta ad evitare che la manifestazione di volontà di prestare la garanzia - in attesa del completamento del relativo iter procedurale - possa diventare uno strumento di elusione delle disposizioni vigenti in materia di trattenimento, impedendo che lo straniero possa rendersi irreperibile nel su indicato periodo.

L'intervento inserito al successivo n. 3) è finalizzato a disciplinare i casi in cui il richiedente - avendo esibito il passaporto o prestato la garanzia finanziaria - non è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Al fine di non ingenerare equivoci applicativi, viene, quindi, precisato che:

- al richiedente *si applica la procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;*
- al richiedente *è rilasciato il solo attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e non anche il permesso di soggiorno per richiesta asilo.*

L'**articolo 14** intende razionalizzare la disciplina in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, coordinando ed uniformando le diverse previsioni relative alle situazioni di assenza, irreperibilità ed allontanamento ingiustificato attualmente contenute, in ragione di diversi interventi normativi stratificatisi negli anni, agli articoli 11, comma 3, 3-bis e 3-ter, 12, commi 4 e 5 e 23-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, al fine di superare le attuali difficoltà applicative ed allineare tale disciplina al dettato dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE, dedicato proprio alla "procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa".

A tal fine, l'intervento prevede l'integrale riformulazione dell'articolo 23-bis, che attualmente disciplina la sola ipotesi di ritiro implicito della domanda derivante dall'allontanamento ingiustificato del richiedente accolto o trattenuto, al fine di ricondurvi organicamente tutte le ipotesi di assenza al colloquio del richiedente, anche qualora non ospitato nelle strutture di accoglienza o trattenimento, attualmente disciplinate dall'articolo 12, comma 5, e quale che sia la modalità di perfezionamento della notifica della convocazione disposta ai sensi dell'articolo 11, casistiche tutte ricondotte dalla normativa europea alla medesima fattispecie del ritiro implicito della domanda di protezione.

La novella proposta prevede, pertanto, che la domanda di protezione internazionale si intenda implicitamente ritirata nei casi in cui (comma 1):

- a) il richiedente, fatto salvo il caso previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui all'articolo 12, si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento;
- b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione e la notificazione della convocazione è effettuata ai sensi dell'articolo 11 comma 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo;

In tutte le suindicate ipotesi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 della citata direttiva UE, secondo quanto previsto dal comma 2 della novella, la Commissione territoriale potrà rigettare la domanda sulla base degli atti se la giudicherà infondata in base ad un adeguato esame del merito della stessa, ovvero sospenderne l'esame.

Ai sensi del comma 3 della novella, qualora sia disposta la sospensione del procedimento, il richiedente potrà chiederne per una sola volta la riapertura, entro nove mesi dalla sospensione, decorsi i quali il procedimento sarà automaticamente estinto.

Il comma 4 della novella specifica che, quando la domanda è esaminata nel contesto della procedura accelerata di frontiera e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, la ricorrenza delle ipotesi previste dal comma 1 della nuova disposizione determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere - di cui all'articolo 9, comma 2-*bis* del d.lgs. n. 25 del 2008 - di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare. La disposizione specifica inoltre che, in tal caso, si applica il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 25 del 2008, contenuto nell'articolo 4 del presente schema di decreto legge (comma 2, lett. *b*), e pertanto la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che tiene luogo e produce gli effetti di un provvedimento di respingimento.

In forza del comma 5 della novella, infine, la domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 ed all'estinzione del procedimento di cui al comma 3, sarà sottoposta, quale domanda reiterata, ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-*bis*, del medesimo decreto legislativo e in sede di esame preliminare sono valutati i motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento.

I commi 4 e 5 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 25 del 2008 sono conseguentemente abrogati.

L'**articolo 15** intende colmare un rilevante vuoto normativo, in forza del quale non è consentito alla Commissione nazionale per il diritto di asilo procedere alla revoca della protezione speciale di cui sia titolare un cittadino straniero nei confronti del quale sussistano fondati motivi per i quali, sulla base di valutazioni e comunicazioni provenienti dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, esso sia ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato.

A tal fine, la lettera a) della disposizione, mediante la novella apportata all'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attribuisce alla cennata Commissione nazionale la competenza ad adottare i provvedimenti di revoca della protezione speciale nella fattispecie suddetta.

In tal modo, la competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo in materia di revoca di tale forma di protezione complementare si allinea alla competenza della medesima autorità in sede di adozione dei provvedimenti di cessazione e revoca della protezione internazionale, nei casi previsti.

Sono fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti, come previsto dall'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (principio di *non refoulement*).

La lettera b) introduce, all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, un nuovo comma 3-*ter*, che estende le garanzie procedurali disciplinate in materia procedimenti di revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta, ai procedimenti di revoca della protezione speciale introdotti dall'articolo 5, comma 1-*quater*.

CAPO IV DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Il decreto-legge apporta modifiche alle disposizioni processuali applicabili alle materie sulle quali le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite con l'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46) giudicano in composizione collegiale.

Le materie attribuite alla competenza di tali sezioni sono individuate dall'articolo 3 del decreto-legge n.13 del 2007 e, tra esse, in forza del vigente comma 4-bis di tale norma, è stato posto il vincolo della collegialità.

In tutti questi casi i provvedimenti della sezione specializzata sono immediatamente ricorribili per cassazione.

Si tratta delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.

L'intervento normativo è finalizzato a consentire a tali sezioni di giudicare, anche in tali materie, in composizione monocratica.

A fronte di tale intervento, che consente di snellire la procedura di impugnazione giurisdizionale, assicurata, in conformità alla direttiva 2013/32/UE del parlamento europeo e del consiglio

del 26 giugno 2013, (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), attivabile dal ricorrente dopo la fase amministrativa che si svolge davanti alla Commissione territoriale, designata quale autorità accertante composizione dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, si prevede la possibilità che la parte che ne ha interesse possa proporre reclamo alla Corte d'appello impugnando la decisione adottata dalla Sezione specializzata.

Il capo si compone di tre articoli (da 16 a 18)

L'**articolo 16** apporta modifiche al decreto-legge n.13 del 2017. In particolare:

- la lettera a) modifica l'**articolo 2**, inserendo un **nuovo comma 1-bis**, al fine di assicurare che anche i giudici chiamati a comporre i collegi di reclamo delle corti d'appello siano dotati della necessaria specializzazione, prevedendone l'onere di partecipare sia alle apposite attività formative organizzate dalla Scuola della magistratura ai sensi del comma 1, sia ai corsi organizzati, nella materia della protezione internazionale, anche dalle strutture didattiche della formazione decentrata facenti capo alla medesima Scuola;
- la lettera b) modifica il **comma 4 dell'articolo 3**, al fine di prevedere che è ammesso reclamo alla corte d'appello contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate previsti dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relativi al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (n. 1). Inoltre, si dispone la soppressione del comma 4-bis del richiamato articolo 3, che impone il vincolo della collegialità nelle materie sopra indicate (n. 2).

L'**articolo 17** apporta modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25. In particolare:

- il comma 1, lettera a) modifica l'**articolo 3**, i cui commi da 3-bis a 3-decies, regolano il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Si tratta delle determinazioni dell'autorità italiana competente all'adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento (UE) N. 604/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di

protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (cosiddetto regolamento Dublino III).

Le modifiche sono in sostanza finalizzate a sopprimere le disposizioni processuali connesse alla collegialità e alla diretta ricorribilità per cassazione del relativo provvedimento adottato dalla sezione specializzata;

- il comma 1, lettera b) apporta modifiche all'articolo 35-bis che contiene la disciplina processuale applicabile sia alla procedura di impugnazione avanti alla sezione specializzata sia alle specifiche disposizioni applicabili nella procedura avanti alla Corte di cassazione. Nello specifico:
 - il comma 2 viene modificato per indicare in modo chiaro i termini entro i quali il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale deve essere impugnato;
 - viene introdotto il comma 2-bis al fine di collocarvi le eccezioni alla regola generale stabilita nel comma 2 per i casi nei quali la domanda di protezione è esaminata con procedura accelerata e il ricorrente si trova in stato di trattenimento;
 - viene altresì introdotto il comma 2-ter per collocarvi l'ulteriore specifica eccezione relativa al termine di sette giorni per il solo caso di impugnazione di una decisione resa dalla Commissione territoriale all'esito dell'esame della domanda con procedura di frontiera e il ricorrente si trovi in stato di trattenimento (in zona di transito o frontiera) ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.

Con tali modifiche tutti i termini di impugnazione sono individuati nell'articolo 35-bis.

Il termine di quattordici giorni, attualmente previsto dall'articolo 35-ter, per l'impugnazione nei casi di procedura di frontiera con trattenimento del richiedente asilo, viene ridotto a sette, in considerazione della necessità di concludere più celermente possibile tale procedura, a causa della condizione di restrizione in cui si trova il richiedente asilo, e della complessiva durata massima di 28 giorni della procedura medesima, prevista dall'articolo 43 della citata direttiva "procedure".

Il comma poi dispone le necessarie soppressioni delle disposizioni dell'articolo 35-bis connesse al venir meno della collegialità della decisione e della immediata ricorribilità per cassazione.

- Il comma 1, lettera c) introduce gli articoli 35-bis.1, 35-bis.2 e 35-bis.3.

L'articolo 35-bis.1 contiene la disciplina applicabile alla fase di reclamo:

- Il comma 1 prevede la reclamabilità della decisione della sezione specializzata davanti alla Corte d'appello, ai sensi degli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Si pone in evidenza, che tale forma processuale per la revisione della decisione di primo grado (giurisdizionale) è coerente con la natura camerale del decreto adottato dalla sezione specializzata, ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1.
- Il comma 2 richiede, anche per la fase di reclamo, la stesse regole per il rilascio della procura alle liti prevista per il ricorso per cassazione. La norma ha lo scopo di assicurare che la procura sia rilasciata dalla parte interessata solo dopo l'adozione del provvedimento che si intende reclamare.
- Il comma 3 ribadisce la regola, già contenuta nell'articolo 35-bis, che pone a carico della cancelleria gli oneri di comunicazione, in funzione acceleratoria della procedura.
- Il comma 4 è coerente con l'immediata esecutività del provvedimento di primo grado, a fronte della quale è data, alla parte che ne ha interesse, la possibilità di chiederne la sospensione per "gravi e giustificate ragioni". Tale canone è il medesimo già previsto per il vaglio della

sospensiva dei provvedimenti della Commissione territoriale (v. articolo 35-bis, comma 4), sia per i provvedimenti adottati dall’Autorità Dublino in caso di impugnazione.

- Il comma 5 disciplina la fase della sospensiva, con termini acceleratori e con possibilità per la Corte, se ne ritiene i presupposti, di decidere sull’istanza di sospensione unitamente al merito.
- Il comma 6 disciplina la fase decisoria, in conformità alle snelle regole della procedura di reclamo.
- Il comma 7 stabilisce, anche in questa fase, così come in primo grado, la non applicazione, in questa materia, della sospensione feriale dei termini.

L’articolo 35-bis.2 reca la specifica disciplina del ricorso per cassazione.

Le disposizioni contenute in questo articolo, per effetto della eliminazione del vincolo della collegialità e della diretta impugnabilità della decisione in primo grado, eliminate dall’articolo 35-bis, trovano in questa norma la corretta collocazione. In particolare:

- il comma 1 ribadisce il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione;
- il comma 2 ribadisce le specifiche regole per la procura alle liti necessaria per l’impugnazione avanti al giudice di legittimità;
- il comma 3 ribadisce il vincolo per il giudice di legittimità di adottare la decisione entro sei mesi quando essa, nella fase di merito, è risultata sfavorevole al richiedente asilo. La disposizione, già adottata dall’articolo 35-bis, è coerente con la necessità di giungere più rapidamente possibile alla definizione della posizione dello straniero assoggettabile a rimpatrio.
- Il comma 4 ribadisce il medesimo vincolo previsto dal comma 3, ma con un termine ridotto, nel caso in cui oggetto di impugnazione sia una decisione di trasferimento in altro Stato membro, competente all’esame della domanda di protezione, quando la fase di merito si è conclusa nel senso della conferma della decisione di trasferimento.

L’articolo 35-bis.3 reca la disciplina della sospensione degli effetti della decisione adottata in sede di reclamo, nel caso in cui essa sia stata impugnata per cassazione, riproducendo le identiche disposizioni attualmente contenute nell’articolo 35-bis. In particolare:

- il comma 1 ribadisce le condizioni in presenza delle quali la corte può sospendere la decisione emessa in sede di reclamo. Il criterio dei “fondati motivi” è il medesimo attualmente previsto dal comma 13 dell’articolo 35-bis.
- il comma 2 stabilisce le regole procedurali della fase di sospensione, vincolata non solo all’istanza di parte, ma anche al termine previsto per l’impugnazione per cassazione e alla prova di averlo regolarmente esercitato, in conformità all’articolo 369 del codice di procedura civile.
- il comma 3 stabilisce le regole e i termini della fase decisoria.

- Il comma 1, lettera d) apporta modifiche all’articolo 35-ter, dedicato alla fase di sospensione del provvedimento della commissione territoriale adottato all’esito della procedura di frontiera, con trattenimento del richiedente asilo.

La sostituzione del comma 1 è correlata alla fissazione del termine di impugnazione nel comma 2-ter dell’articolo 35-bis, come in precedenza esposto, e alla chiara indicazione, senza ulteriori rinvii ad altra norma, delle regole procedurali di questa fase.

Viene inoltre modificato il comma 5 dell'articolo 35-ter, al fine di sopprimere, anche in tale disposizione, il riferimento al vincolo della collegialità nella fase decisoria.

L'articolo 18 interviene sul decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.

In particolare, vengono apportate modifiche all'articolo 19-ter che contiene la disciplina processuale per le controversie in materia di diniego o revoca per i permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale.

Le modifiche derivano dalla eliminazione del vincolo della collegialità che, per omogeneità di materia (la protezione speciale completa il sistema di protezione internazionale e i relativi presupposti sono esaminati contestualmente sia dalla Commissione territoriale che poi dal giudice nella fase giurisdizionale) era stata prevista anche per tali controversie.

L'articolo 19-ter prevede che tali controversie siano trattate con il rito semplificato di cognizione, con vincolo di collegialità e con impugnabilità diretta per cassazione.

Per coordinare il testo con le descritte modifiche si prevede la soppressione delle disposizioni che impongono il vincolo della collegialità. Poiché la sezione specializzata, in queste controversie, decide con sentenza, essa sarà appellabile nelle forme ordinarie.

Il comma 6 dell'articolo 19-ter viene sostituito allo scopo di prevedere, anche in questo caso, che la procura alle liti deve avere le caratteristiche in precedenza previste per il ricorso per cassazione, in conformità a tutti i casi di impugnazione dei provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate e, in fase di reclamo, dalle Corti d'appello.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 (Disposizioni transitorie)

Si prevede che le disposizioni di cui al Capo IV si applicano ai ricorsi avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale adottati dalle competenti autorità (art. 35 e art. 3, comma 3-bis d.lgs. n. 25/2008) presentati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Art. 20 (Disposizioni finanziarie)

Si prevede la clausola di invarianza finanziaria per il provvedimento ad eccezione degli articoli 4 e 6.

Art. 21 (Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

CAPO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI

L'**articolo 1** interviene sul testo unico dell'immigrazione (T.U.I.) e, in particolare, sulle disposizioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, l'Accordo di integrazione, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, la possibilità di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato (a tempo determinato e indeterminato) o stagionale, le verifiche di congruità sulle domande di nulla osta presentate, nonché la disciplina relativa all'ingresso per lavoro in casi particolari e per lavoratori altamente qualificati.

Con il **comma 1**:

- **lettera a), numero 1)**, si estende ai visti nazionali l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici, attualmente previsto per i soli visti Schengen in base al codice visti di cui al regolamento UE n. 810/2009. Il sistema informatico per l'acquisizione degli identificatori biometrici è già in uso e necessita solo di minimi adeguamenti nel software, che non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo parte del normale aggiornamento degli applicativi informatici. Dal punto di vista dell'hardware, non sono necessari nuovi apparati, in quanto si utilizzeranno gli stessi apparati in uso per i visti Schengen. La procedura di captazione viene normalmente già svolta per i visti Schengen agli sportelli degli uffici visti (o presso i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 43 del codice visti di cui al regolamento UE 810/2009). L'estensione ai visti nazionali non comporta un apprezzabile aggravio per gli uffici consolari, essendo svolta durante l'intervista. Va precisato peraltro che all'atto della concessione del visto in frontiera - ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e seguenti, del Codice comunitario dei visti di cui al Regolamento 810/2009 - è acquisito, nel sistema VIS in uso, l'indicatore biometrico. La previsione, riguardando esclusivamente un passaggio procedurale di minimo impatto nel tempo di effettuazione dell'intervista e svolto con modalità non invasive ampiamente collaudate, non creerà una diminuzione delle domande di visti nazionali e quindi non inciderà negativamente sul gettito dei diritti consolari dovuti per la presentazione di tali domande. *La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed alla sua attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*
- **lettera a) numero 2)**, si dispone che l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo al preavviso di rigetto, non si applichi ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **lett. d)**, apportando modifiche all'articolo 9-bis T.U.I., si intende consentire, al di fuori del meccanismo delle quote, l'ingresso per motivi di lavoro subordinato (o autonomo) dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE e in corso di validità.



La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- si attua, inoltre, una semplificazione ed accelerazione delle procedure di ingresso nel territorio nazionale dei cittadini stranieri per motivi di lavoro attraverso la digitalizzazione di talune fasi del procedimento. In particolare:
 - **lett. e), n. 1**, in relazione alla fase iniziale del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, attraverso la novella dell'articolo 22, comma 2, del T.U.I., prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere allo Sportello Unico per l'Immigrazione, il certificato di idoneità alloggiativa, l'asseverazione di cui all'articolo 24-*bis* del cennato testo unico, in originale digitale, nonché il domicilio digitale di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto-legislativo 7 marzo 2025, n. 82 finalizzato, quest'ultimo, ad assicurare la disponibilità, in capo allo Sportello Unico per l'immigrazione, di una PEC del datore di lavoro cui inviare e ricevere, con ogni valore legale, tutte le comunicazioni di interesse dell'Amministrazione. Tale modifica, da un lato, reca indubbi vantaggi in termini di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento. Dall'altro lato, la menzionata riforma del procedimento in senso digitale assicura evidenti vantaggi in termini di riduzione degli oneri amministrativi gravanti su imprese e cittadini atteso che il datore di lavoro non sarà più tenuto a recarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per la consegna dell'originale cartaceo;
 - **lett. e), n. 3) e 5)**, con riferimento alla fase successiva al rilascio del nulla osta lavoro subordinato, attraverso la novella agli articoli 22, commi 5-*ter* e 6 del T.U.I., viene soppresso l'obbligo, per il datore di lavoro e il lavoratore, entro otto giorni dall'ingresso di quest'ultimo nel territorio nazionale, di recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, digitalizzando anche tale fase procedimentale. In particolare, si prevede che entro il predetto termine di otto giorni, il datore di lavoro e il lavoratore provvedono a sottoscrivere digitalmente (mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) il contratto di soggiorno il quale, a cura del datore di lavoro, è tempestivamente trasmesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di permesso di soggiorno. Si prevede, inoltre, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato nel caso di mancata trasmissione, nel cennato termine di otto giorni, del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o, in generale, da cause non imputabili al lavoratore;
 - **lett. c)**, reca una norma di coordinamento riferita alla cennata sottoscrizione in forma digitale del contratto di soggiorno;
 - **lett. b)**, coerentemente con la digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno, provvede, infine, a digitalizzare, con le stesse descritte modalità previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche il procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* T.U.I.;



- **lett. f), n. 2) e 7), lett. h) e lett. i)** introduce la descritta disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche nelle procedure, rispettivamente, di nulla osta al lavoro stagionale di cui all'art. 24 del T.U.I., di ingresso per lavoro in casi particolari di cui all'art. 27 T.U.I. e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati di cui all'art. 27-quater T.U.I.;

Le cennate disposizioni di semplificazione e digitalizzazione sono di carattere ordinamentale, atteso che le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- **lett. e), n. 2) e 4)**, attraverso la novella dell'art. 22 del T.U.I., si intende sia garantire un'accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, che prevenire o a far fronte alle menzionate condotte dei datori di lavoro. In particolare, viene previsto che la verifica della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale debba ritenersi conclusa con esito negativo nel caso di mancata comunicazione di tale disponibilità da parte del centro per l'impiego interessato, decorsi otto giorni dalla richiesta effettuata dal datore di lavoro. Viene, inoltre, prevista l'irricevibilità della richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all'esito di precedente, analoga richiesta, nonché la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale o sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato. Inoltre, si prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, di confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Viene, infine, disposta che, in assenza di tale conferma da parte del datore di lavoro, la richiesta di nulla osta si intende rifiutata e il nulla osta è revocato.

Le disposizioni in argomento sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- Il comma 1, infine, attraverso la novella dell'articolo 24, comma 1, T.U.I., introduce talune modifiche alla disciplina dell'ingresso dei cittadini stranieri per motivi di lavoro stagionale:
 - **lett. f), n. 1)**, interviene sulle disposizioni in materia di lavoro subordinato di cui all'articolo 22 T.U.I. che, in base alla disposizione di rinvio dedotta nell'art. 24, comma 1, T.U.I., devono ritenersi applicabili anche al lavoro stagionale. In particolare, per effetto della norma in commento, non sarà applicabile al lavoro stagionale la disposizione di cui all'art. 22, comma 5, secondo periodo, che prevede una durata del nulla osta al lavoro subordinato non superiore a sei mesi dalla data del rilascio;
 - **lett. f), n. 3)**, aggiungendo il nuovo comma 6-bis all'articolo 24, stabilisce che il lavoratore stagionale venga iscritto d'ufficio sulla piattaforma SIISL a seguito dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La previsione, che si traduce in un ampliamento delle funzionalità del SIISL, sarà realizzata con le risorse che insistono sul progetto, ancora in itinere, di miglioramento e sviluppo della piattaforma stessa;



- **lett. f), n. 4)**, si propone una modifica dell'articolo 24, comma 8, in base alla quale il nuovo rapporto di lavoro, che consente la proroga del nulla osta al lavoro nel limite massimo di 9 mesi, dovrà essere intermediato dalla piattaforma SIISL. Si chiarisce inoltre che la nuova opportunità di lavoro deve intervenire non oltre 60 giorni dal termine finale del precedente contratto.
La disposizione è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **lett. f), n. 5)** introduce una necessaria modifica all'art. 24, comma 9 che tiene conto del fatto che il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, potrebbe non aver fatto ritorno nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno;
- **lett. f), n. 6)**, attraverso la novella dell'art. 24, comma 10, T.U.I si consente di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
È una disposizione di carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'attuazione delle modifiche normative innanzi descritte si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **lett. g):** interviene modificando l'articolo 24-bis, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che, relativamente al settore agricolo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, collabori con l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previsti per gli ingressi di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.
Si rappresenta che, al fine dello svolgimento della descritta attività, AGEA potrà avvalersi di dati di cui è già in possesso per le attività cui è istituzionalmente preposta e che la stessa già dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie. Pertanto, l'Agenzia provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientranti tra le attività istituzionali già svolte dall'AGEA.
Si fa presente, inoltre, che nell'ambito del progetto sulla lotta al caporalato tra Agea ed INPS sono stati già creati dei gruppi di lavoro e dei sistemi operativi, che possono essere utilmente utilizzati per lo svolgimento dei controlli previsti dalla norma.

Il **comma 2** prevede che le modifiche introdotte dalla disposizione in commento si applicano ai procedimenti pendenti alla sua data di entrata in vigore ad esclusione di quelle di cui all'articolo 1, lett. a), n. 1) e lett. e), n. 4), concernenti le procedure di rilascio del visto di ingresso del lavoratore, le quali si applicano alle domande di visto presentate dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione in argomento è a carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte dalla disposizione in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 2** reca disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025.

In particolare:

- il **comma 1** introduce talune rilevanti innovazioni procedurali destinate a trovare applicazione in una fase antecedente la presentazione della richiesta di nulla osta. In particolare, viene espressamente prevista, in favore del datore di lavoro, una fase di precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno, la cui modalità di svolgimento saranno definite con circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La menzionata fase di precompilazione della domanda, durante la quale l'utente può selezionare il modello di richiesta di nulla osta e predisporre i campi in modo che la stessa sia pronta per l'invio nella giornata del c.d. *click day*, da un lato intende agevolare l'attività dei datori di lavoro, dall'altro, mira a garantire un contestuale controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai predetti ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Si prevede che tale controllo di veridicità debba svolgersi "a campione", venendo realizzato sistematicamente attraverso interoperabilità delle banche dati degli organismi competenti (Unioncamere, Agenzia delle Entrate, Agid) assicurata nel sistema informatico in uso presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

La disposizione in argomento è a carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte dalla disposizione in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- con i **commi 2 e 3**, si introduce un regime sperimentale valido per il solo 2025 finalizzato al rilascio, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo unico, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani.

La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'art. 4.

Si precisa che legittimate a presentare la richiesta di nulla osta sono solo le APL di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in quanto autorizzate a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ossia anche per la selezione del personale da adibire alle mansioni di assistenza familiare o sociosanitaria. Inoltre, legittimate alla presentazione della richiesta del nulla osta sono anche le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.



Infatti, occorre dare evidenza della circostanza che le APL possono, in tale evenienza, effettuare solo attività di intermediazione, ma non di somministrazione. Per l'effetto, il rapporto di lavoro s'intende instaurato nei confronti dell'assistito e non dell'Agenzia.

Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona dell'assistito datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado dell'assistito, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado dell'assistito. Le agenzie per il lavoro allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo.

La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del Testo unico, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo Testo unico. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal presente articolo. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del Testo unico, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'art 3, comma 4 del medesimo Testo unico.

All'attuazione delle modifiche normative innanzi descritte si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il citato regime sperimentale valido per il solo 2025 finalizzato al rilascio di visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede lo svolgimento di attività già di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'articolo 24 bis, comma 4 del citato decreto legislativo e, pertanto, alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- **comma 4** introduce la previsione di un limite numerico alle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al citato dPCM 27 settembre 2023 che possono essere presentate da singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali. Tale limite, previsto da circolari del Ministero dell'interno fino al 2007, era stato eliminato favorendo il proliferare di domande di singoli dietro le quali non c'è una reale offerta di lavoro. Per limitare le strumentalizzazioni, viene ora prevista la reintroduzione di un limite di 3 richieste di nulla osta al lavoro presentate da datori di lavoro come utenti privati. Tale limite non si applica alle richieste di nulla osta presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'art. 24-bis T.U.I., ovvero tramite i consulenti del lavoro di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979.



La disposizione in argomento è a carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte dalla disposizione in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le stesse sono attuabili dalle amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in quanto rientranti fra le attività istituzionali già svolte.

- i **commi da 5 a 8** hanno carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** prevede che il rilascio dei nulla osta al lavoro ai cittadini di taluni Stati e territori individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia subordinato all'effettivo controllo da parte della Questura e dell'Ispettorato del lavoro dei presupposti di accoglimento della domanda di nulla osta e non a seguito di silenzio assenso.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari.

Il **comma 1** del presente articolo estende la durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato di 570 unità presso gli sportelli unici delle Prefetture e di 550 unità presso gli uffici per l'immigrazione delle Questure. Per individuare l'importo delle risorse finanziarie, necessarie a garantire la continuità del servizio, sono stati considerati i dati desumibili in atti nei documenti di gara e dalla legislazione vigente in materia.

Nel merito si precisa che l'importo a base d'asta negli atti di gara, quale FEE di agenzia, è stata quantificata in €. 1.080.135,86, pari al 10% del costo di lavoro complessivo.

L'operatore economico, in sede di gara, ha offerto un ribasso del 61,70% sull'importo a base d'asta (rappresentato dalla FEE di agenzia), offerta determinata in €. 413.692,03 (relativa a 7 mesi -durata contrattuale del primo accordo quadro e del correlato contratto attuativo-) e quantificata in valore percentuale pari al 38,30%.

Per quanto riguarda le **570 unità**, dal 1° gennaio 2025 al 10 aprile 2025, impiegate presso le Prefetture, il loro utilizzo comporta l'esigenza di impegnare la somma di euro € 6.360.443,04 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE) pari ad € 203.886,72 (oltre IVA al 22%). L'IVA da aggiungere a tale somma, calcolando il 22% sulla FEE di Agenzia, è pari ad € 44.855,08.

Considerati ulteriori € 4.013,85 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, nonché dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, l'importo complessivo per la proroga fino al 10 aprile 2025 di 570 unità di lavoratori interinali impiegati presso le Prefetture è pari ad € 6.409.311,97.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato per un totale di **550 unità**, dal 1° gennaio 2025 all'8 marzo 2025, impiegate presso le Questure, comporta l'esigenza di impegnare la somma di euro 4.088.946,40 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE) pari ad euro 131.155,20 (oltre



IVA al 22%). L'IVA da aggiungere a tale somma, calcolando il 22% sulla FEE di Agenzia, è pari ad € 28.854,14;

Considerati ulteriori € 2.623,10 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, nonché dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, l'importo per la proroga fino al 8 marzo di 550 unità di lavoratori interinali impiegati presso le Questure, è pari ad € 4.120.423,64.

Di seguito si riporta il calcolo degli importi necessari alla proroga in esame.

Unità complessive: 570

Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,89 (comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare - comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex art. 2120 Cod.Civ.); IRAP (8,50%).

Il costo orario per ciascun lavoratore è stato rideterminato in € 19,89 in applicazione della Legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 comma 28, che stabilisce "a valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale."

Quantificazione costo mensile: € 19,89 X 156 = € 3.102,84 costo mensile lavoratori + variabile dovuta ai buoni pasto (€ 7 giornalieri).

Quantificazione oraria attività lavorativa, dal 1° gennaio al 10 aprile 2025, per ciascuna unità: n. 518,40 ore;

Commissione di Agenzia (FEE) oraria: € 0,69 (IVA del 22% esclusa);

Si chiarisce che l'importo di €413.692,03, a titolo di FEE di agenzia, è riferito alla durata dell'accordo quadro e del correlato contratto attuativo pari a 7 mesi, determinato secondo le seguenti modalità di calcolo, il cui valore finale rimane immutato:

-€1.080.135,86x 38,30%= 413.692,03 importo totale FEE d'Agenzia;

-€413.692,03/550 (n. unità lavorative complessive impiegate)/156(ore mensili) /7 (mesi)= € 0,69 FEE d'Agenzia esclusa IVA al 22% oraria.

Per individuare l'importo esatto delle risorse finanziarie, necessarie a garantire la continuità del servizio, sono state quantificate le ore complessive lavorative stimate pari n. 345,60 e di conseguenza anche la FEE è stata rapportata in valore orario pari ad €0,69:

- € 0,69 (FEE d'agenzia esclusa IVA) x 345,60 (ore complessive lavorative stimate per l'intera durata contrattuale) x 550 (n. unità lavorative complessive impiegate) = € 131.155,20 (costo complessivo della FEE IVA esclusa).

Costo buoni pasti di € 7 (considerando il numero massimo di 70 giorni lavorati)

Incentivi del 2% calcolato sull'importo FEE

Sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il valore totale delle singole voci come segue:

€ 19,89 (costo orario) x 518,40 (ore complessive) x 570 (unità) = **€ 5.877.256,32 (Retribuzione complessiva del personale esclusa la FEE) (A)**



€ 0,69 (costo orario FEE d'agenzia esclusa IVA) x 518,40 (ore complessive) x 570 (unità) = € **203.886,72 (costo complessivo della FEE IVA esclusa) (B)**

22% di IVA sulla FEE d'agenzia (203.886,72) = € **44.855,08 (C)**

€ 7 (buono pasto) x 70 giorni x 570 (unità) = € **279.300,00 (costo complessivo Buoni pasto) (D)**

Fabbisogno finanziario complessivo-per il periodo dal 01.01.2025 al 10.04.2025

€ 5.877.256,32 (A) + € 203.886,72 (B) + € 44.855,08 (C) + € 279.300,00 (D) = € 6.405.298,12

Incentivi calcolati per scaglioni di € 203.886,72 = € 4.013,85

€ 6.405.298,12 + € 4.013,85 = € 6.409.311,97

Quantificazione. Nel primo Accordo Quadro e relativo Contratto Attuativo di 7 mesi, gli incentivi tecnici per le funzioni tecniche sono stati accantonati, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e dal relativo regolamento ministeriale datato 17 aprile 2023, calcolati per scaglioni sulla base d'asta di € 1.119.413,52.

L'importo accantonato di € 21.289,44 diviso per 7 mesi determina un costo medio mensile per gli incentivi di € 3.041,35.

Platea dei beneficiari. Per quanto riguarda la platea dei beneficiari sono stati assegnati i seguenti incarichi:

- a) DEC e assistente del DEC a funzionari economico finanziari
- b) RUP a un funzionario informatico (successivamente sostituito con un funzionario economico finanziario)

Unità complessive: 550

Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,89 (comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare - comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex art. 2120 Cod.Civ.); IRAP (8,50%).

Quantificazione oraria attività lavorativa, dal 1° gennaio al 8 marzo 2025, per ciascuna unità: n. 345,60 ore;

Commissione di Agenzia (FEE) oraria: € 0,69 (IVA del 22% esclusa);

Costo buoni pasti di € 7 (considerando il numero massimo di 46 giorni lavorativi)

Incentivi del 2% calcolato sull'importo FEE

Sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il valore totale delle singole voci come segue:

€ 19,89 (costo orario) x 345,60 (ore complessive) x 550 (unità) = € 3.780.691,20 (Retribuzione complessiva del personale esclusa la FEE) (A)

€ 0,69 (costo orario FEE d'agenzia esclusa IVA) x 345,60 (ore complessive) x 550 (unità) = € 131.155,20 (costo complessivo della FEE IVA esclusa) (B)

22% di IVA sulla FEE d'agenzia (131.155,20) = € 28.854,14 (C)

€ 7 (buono pasto) x 46 giorni x 550 (unità) = € 177.100,00 (costo complessivo Buoni pasto) (D)

Fabbisogno finanziario complessivo-per il periodo dal 01.01.2025 all'08.03.2025-

€ 3.780.691,20 (A) + € 131.155,20 (B) + € 28.854,14 (C) + € 177.100,00 (D) = 4.117.800,54

Incentivi 2% di € 131.155,20 = € 2.623,10

€ 4.117.800,54 + € 2.623,10 = € 4.120.423,64

Considerando che, per il periodo dal 01.01.2025 all'08.03.2025, le ore complessive lavorative stimate sono pari a n. 345,60 e la FEE complessiva (esclusa IVA) è determinata in € 131.155,20, gli incentivi pari al 2% dell'importo *de quo*, equivalgono a euro. 2.623,10.

Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, sono state individuate le seguenti figure professionali:



- Direttori operativi, assistenti al Dec, per la collaborazione amministrativa e tecnica, nonché, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al regolare e tempestivo svolgimento della fase di esecuzione, Funzionari economici Finanziari.

La proroga del contratto relativo alle 570 unità impiegate presso le Prefetture fino al 10 aprile 2025 e il contratto relativo alle 550 unità presso le Questure fino all'8 marzo 2025 comporta un onere, per l'anno 2025, di euro 10.529.736. Ai relativi oneri, nel limite massimo di spesa di euro 10.529.736, per l'anno 2025, si provvede, al **comma 3**, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Al **comma 2** è previsto l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede al **comma 4** mediante utilizzo di parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche apportate al comma 1.

Al **comma 3** si autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede al **comma 4** mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che presenta le necessarie disponibilità.

I **commi 5 e 6** prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Interno di un contingente di personale pari a 200 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Le predette 200 unità sono destinate al potenziamento dei competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da ripartire in egual misura tra le due articolazioni. Il relativo onere assunzionale è riportato nella seguente tabella ed è stato quantificato sulla base dei venticinque valori retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.

INTERNO											
MINISTERO DELL'INTERNO	Stipendio CCNL 2019-2021	Tricesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione e pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale e CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.461,64	1.145,83	9.749,49	35.321,59	2.041,59	37.363,18	200	3.736.318,00	7.472.636,00

Tali oneri assunzionali sono stati riparametrati in relazione all'anno 2025, prevedendo che l'assunzione in servizio del citato contingente avvenga non prima del 1° luglio. Conseguentemente, il costo per il 2025 è stato calcolato nella misura di 6/12 (euro 3.736.318) del costo annuo a regime (euro 7.472.636).

Nella tabella seguente sono riepilogati gli oneri complessivi derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di 200 unità di personale, ivi compresi quelli connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali.



Riepilogo oneri complessivi		
	Oneri 2025	Oneri dal 2026
concorso	448.000,00	
assunzioni	3.736.318,00	7.472.636,00
straordinario	188.010,00	376.019,00
buoni pasto	168.000,00	336.000,00
totale	4.540.328,00	8.184.655,00

Per quanto riguarda gli oneri direttamente legati allo svolgimento delle procedure di reclutamento, tenuto conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari, organizzati tramite Società *in house* del Dipartimento della funzione pubblica, gli stessi possono così quantificarsi nel dettaglio:

DESCRIZIONE	STIMA
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO	4.000,00 euro
SERVIZI PER LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE	10.000,00 euro
SERVIZI PER LE PROVE SELETTIVE	400.000,00 euro
ATTIVITA' E SERVIZI TRASVERSALI	14.000,00 euro
ALTRI COSTI	20.000,00 euro
TOTALE	448.000,00 euro

Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026 di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026

Il comma 7 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a reclutare mediante apposita procedura concorsuale un contingente di 200 unità nell'area degli assistenti con conseguente incremento della dotazione organica a decorrere dal 1° ottobre 2025. In considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali per il primo anno (2025) è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 3/12 dell'importo considerato a regime. Gli oneri assunzionali sono stati quantificati sulla base della retribuzione pro capite fissata dal vigente CCNL di comparto applicabile come di seguito indicata:



MAECI											
Area di inquadramento	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo ott-die)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.352,80	2.985,77	10.309,38	37.612,58	2.174,01	39.786,58	200	1.989.329,00	7.957.316,00

Il **comma 8** incrementa di 50 unità del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, da distribuire tra gli uffici della rete diplomatico consolare.

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 46.757,87 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2024)	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	84.258.116
Oneri a carico del dipendente	7.351.428
Oneri a carico dell'amministrazione	19.709.129
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	111.318.672
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (comprensivo della spesa per l'aumento della base imponibile INPS)	3.658.937
SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)	114.977.609
Dipendenti a legge locale al dicembre 2023	2459
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE	46.757,87

A tale importo unitario di circa 46.758 euro per il 2024 è stato applicato un tasso medio di aumento del 3% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli ultimi anni). Il costo unitario (lordo amministrazione) di un impiegato a contratto è valutato dunque in euro 48.161 per l'anno 2025.

Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere stimato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 50 impiegati a contratto per metà anno (a partire dal 1° luglio 2025), mentre dal 2026 il costo è considerato per l'intero contingente per 12 mesi all'anno.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amm.)	Unità	Onere totale
2024		46.758		
2025	3%	48.161	50 (al 50%)	1.204.025
2026	3%	49.606	50	2.480.300
2027	3%	51.094	50	2.554.700
2028	3%	52.627	50	2.631.350
2029	3%	54.206	50	2.710.300
2030	3%	55.832	50	2.791.600
2031	3%	57.507	50	2.875.350
2032	3%	59.232	50	2.961.600



2033	3%	61.009	50	3.050.450
2034	3%	62.839	50	3.141.950

Agli oneri sopraindicati derivanti dai commi 7 e 8 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come indicato al comma 9.

Lo stanziamento sarà attribuito ai pertinenti capitoli del bilancio MAECI come segue:

Anno	Onere totale	1275/1	1275/2	1275/3	1278/1
2025	1.204.025	941.112	36.934	57.646	168.333
2026	2.480.300	1.938.700	76.083	118.750	346.767
2027	2.554.700	1.996.852	78.366	122.312	357.170
2028	2.631.350	2.056.765	80.717	125.982	367.886
2029	2.710.300	2.118.479	83.138	129.761	378.922
2030	2.791.600	2.182.024	85.632	133.654	390.290
2031	2.875.350	2.247.486	88.201	137.664	401.999
2032	2.961.600	2.314.901	90.847	141.794	414.058
2033	3.050.450	2.384.349	93.573	146.048	426.480
2034	3.141.950	2.455.866	96.380	150.429	439.275

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

L'**art. 5** introduce un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali" in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui al nuovo articolo 18-ter TUL. Si estende l'ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'art. 18 comma 3-bis del T.U.I. anche al delitto di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Si prevede che il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria, rilasci con immediatezza dalla richiesta, un permesso di soggiorno, recante la dicitura "casi speciali", al lavoratore straniero (e ai membri del suo nucleo familiare) nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, commesso in danno di lavoratore straniero sul territorio nazionale.

Le disposizioni in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di attività istituzionali, attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**art. 6** introduce misure di assistenza finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e



lavorativo, la cui attuazione e individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante "Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura". Si prevedono, inoltre, specifiche condizioni ostative alla concessione delle citate misure.

Ai fini della quantificazione degli oneri connessi all'implementazione delle misure di assistenza che formano oggetto dei programmi individuali previsti dall'articolo 6 del provvedimento, è stato assunto come parametro di riferimento un importo annuo di 12.000 euro pro capite, ricavato da analoghi programmi di inclusione sociale e lavorativa finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aventi come destinatari target fragili della popolazione immigrata. Per il 2024, in considerazione del ridotto lasso temporale di applicazione concreta della misura *de qua* è stato previsto l'accesso ai programmi individuali per un numero massimo di 15 beneficiari. Per il biennio successivo, anche in ragione della portata innovativa della disposizione, sono stati stimati in 66 persone per anno il numero dei beneficiari. L'intervento trova la sua copertura finanziaria nel Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse disponibili sullo stesso a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché a regime (800.000 euro annui) Per l'anno 2024, si prevede l'incremento del Fondo medesimo, nella misura di euro 180.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 96 del Codice del Terzo settore, che presenta la relativa disponibilità, in ragione del completamento tuttora in corso del quadro regolatorio attuativo del sistema dei controlli sugli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. Giova infine precisare che l'accesso all'assegno di inclusione dei beneficiari del programma trova la sua relativa copertura nelle risorse specificamente destinate alla misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 48/2023. A tal proposito si evidenzia che il numero di nuclei beneficiari per l'Assegno di Inclusione stimati nella relazione tecnica del citato D.L. sono 733 mila per il 2024, 754 mila per il 2025 e 737 mila per il 2026. Dal XXIII Rapporto annuale INPS, presentato a fine settembre 2024, emerge che nel periodo gennaio-giugno 2024 sono stati circa 695 mila i nuclei, pari a 1,67 milioni di persone coinvolte, che hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità del beneficio. Stante il numero esiguo di nuovi potenziali beneficiari attesi in attuazione del provvedimento in esame (circa 15 per l'anno in corso e 66 all'anno per il prossimo biennio), resta invariata la copertura finanziaria già prevista dal DL. 48/2023. Resta confermata la possibilità di assicurare la predetta copertura finanziaria senza pregiudicare la corresponsione degli assegni ai beneficiari individuati in sede di predisposizione del citato DL 48/2023, per l'intero anno 2024 nonché a regime.

L'**art. 7** *reca* le cause che determinano la revoca dell'ammissione alle misure di assistenza di cui al precedente articolo 6.

Le disposizioni in argomento sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 8** prevede che, in caso di rilascio del permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) – introdotto dal presente decreto - alla vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro possono essere applicate, al ricorrere dei presupposti, anche le misure di protezione e vigilanza, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83. Si prevede, altresì, che ai titolari del menzionato permesso di soggiorno possono applicarsi anche



le speciali misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, qualora ne ricorrano i presupposti: in tal caso non si applicano le misure di assistenza, regolamentate dall'articolo 6 del presente decreto.

La disposizione in esame ha prevalentemente carattere ricognitivo, orientando, rispetto al caso di rilascio del citato permesso di soggiorno, una prassi applicativa di misure di protezione e vigilanza, nonché di protezione dei testimoni di giustizia, già seguita ai sensi della legislazione vigente. Tale intervento non determina innovazioni sostanziali, tenuto conto che la medesima prassi sarà applicata laddove ricorrano i requisiti già previsti dalla normativa di settore. Pertanto, anche sulla base dei casi verificatisi nell'ultimo triennio, è ipotizzabile che le misure di cui trattasi, concretamente applicabili, possano essere in numero talmente esiguo da poter essere svolte con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'**articolo 9** viene introdotto un ulteriore periodo all'articolo 76, comma 4-ter del D.P.R. 115/2002, con il quale si prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali stabiliti dal citato decreto previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio.

Le disposizioni che hanno carattere ordinamentale e procedurale non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la previsione in esame risulta contemplata fra il novero di quelle per le quali si prevede la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di soggetti che sono già in possesso dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio, in quanto lavoratori precari e in condizioni di indigenza per i quali lo Stato già riconosce la tutela legale a titolo gratuito e pertanto, non si tratta di nuove ipotesi suscettibili di ampliare la platea dei potenziali beneficiari.

Con l'**articolo 10** si innalza del 20% la sanzione massima prevista per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 – da euro 50.000 ad euro 60.000 – uniformandosi, in tal modo, agli aumenti già intervenuti sugli importi delle sanzioni proporzionali dal medesimo articolo, aumentate nella stessa misura del 20% in forza delle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, consentendo potenzialmente maggiori introiti sanzionatori.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

L'**articolo 11** reca talune modifiche alla disciplina in materia di soccorso navale ai migranti, contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, integrando, altresì, la predetta normativa con disposizioni volte a disciplinare le attività degli aeromobili privati che collaborano con le attività di ricerca e soccorso dei migranti in mare. In particolare, in relazione alle attività di accertamento attribuite dal comma 1,



lettera d), capoverso “2-undecies”, all’Ente nazionale per l’aviazione civile, al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, nonché alle Forze di polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle violazioni degli obblighi degli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso, si precisa che le stesse, a legislazione vigente, rientrano nelle attività istituzionali dei medesimi soggetti e, dunque, possono essere svolte dal personale appartenente a detti Enti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera già all’attualità svolge compiti di polizia in virtù di numerose disposizioni afferenti alle competenze in materia di soccorso (tra tutti gli articoli 69, 70 e 1235 del codice della navigazione, nonché le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, che attribuiscono la materia del soccorso alle medesime Capitanerie di porto, nonché lo stesso articolo 1, comma 2-quater del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che l’articolo 11 va a modificare). Parimenti, si precisa che tali attività saranno svolte dal personale dell’ENAC senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giuste le funzioni di ente accertatore che lo stesso ENAC svolge a legislazione vigente (a titolo esemplificativo, si cita la funzione di organo accertatore e organo competente ad irrogare le sanzioni per la violazione della disciplina per l’aviazione civile del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010 di cui al decreto legislativo 15 novembre 2017 n. 173).

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività ivi previste sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, in relazione all’attribuzione all’Ente nazionale per l’aviazione civile della competenza ad irrogare le sanzioni di cui al comma 1, lettera d), capoverso “2-duodecies” - derivanti da un obbligo di nuova istituzione, non sostitutivo di un obbligo già previsto e sanzionato a legislazione vigente - si precisa che tali attività saranno svolte da ENAC senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerate le sopra richiamate funzioni di ente competente a irrogare le sanzioni che lo stesso ENAC svolge in qualità di Autorità nazionale competente per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative per la violazione della disciplina per l’aviazione civile di cui al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173.

Si prevede, altresì, che ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-septies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, ovvero che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie siano versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui all’articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall’anno 2025, all’erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell’articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020.

Sotto il profilo dell’impatto finanziario, va precisato che, trattandosi, come detto, di obblighi di nuova istituzione e, conseguentemente, di fattispecie sanzionatoria non previste a legislazione vigente, l’intervento non comporta una minore entrata per il bilancio dello Stato.



L'articolo 12 introduce, nella normativa in materia di disciplina dell'immigrazione e le disposizioni in materia di protezione internazionale, l'obbligo di cooperare con le autorità ai fini dell'accertamento dell'identità, esibendo o producendo gli elementi in possesso allo straniero, relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al paese o ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato in precedenza, consentendo, qualora sia necessario ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Tale accesso può essere disposto dal questore, effettuato da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed è soggetto alla convalida dell'autorità giudiziaria. Sono escluse dall'accesso la corrispondenza e qualsiasi altra forma di comunicazione. Le operazioni ispettive – ivi comprese le modalità di esecuzione e le informazioni rinvenute – devono essere verbalizzate, allegando, se del caso, documentazione fotografica degli elementi utilizzati. Lo straniero ha diritto ad assistervi, con la presenza di un mediatore culturale, e a ricevere copia del verbale. Le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto intervengono al fine di agevolare le ordinarie attività di carattere istituzionale finalizzate all'identificazione dei migranti. In particolare, la figura del mediatore culturale prevista nell'ambito dell'introducendo comma 2-ter dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 286 del 1998, risulta essere già presente durante le attività svolte in occasione dell'arrivo dei migranti nel territorio nazionale, ivi comprese quelle di identificazione. La presenza del predetto mediatore presso i luoghi di arrivo è già finanziata attraverso il ricorso alle risorse FAMI.

Si rappresenta che l'obbligo di collaborazione da parte dello straniero sussiste sia se questi sia maggiorenne che nel caso di un soggetto che si professi minorenni, ma sul quale sia stata intrapresa un'attività di accertamento per dubbi insorti circa la sua età effettiva.

Come detto sopra l'accesso alle SIM o eSIM e ai devices elettronici e digitali in possesso dello straniero deve essere sottoposto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria che, nel caso di soggetto adulto, è individuata nel giudice di pace territorialmente competente rispetto al luogo ove si trova il migrante, mentre per quanto riguarda un soggetto minore, è il tribunale per i minorenni, in composizione monocratica, del Centro in cui il minore viene accolto. In caso di mancata convalida o di convalida parziale i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa.

Sotto il profilo finanziario si rappresenta che l'intervento in esame non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività istituzionali i cui adempimenti sono già garantiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare per ciò che concerne la corresponsione delle indennità da corrispondere al limitato numero di giudici di pace che non hanno ancora completato il percorso di stabilizzazione previsto dalle disposizioni di riforma della magistratura onoraria - che ha introdotto la determinazione in misura fissa del trattamento economico annuale - si rappresenta che trattasi di casi residuali in via di esaurimento i cui oneri potranno essere fronteggiati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Di contro, anche per i giudici dei Tribunali per i minorenni gli adempimenti sopra illustrati rientrano tra le attività di carattere istituzionale che gli stessi già svolgono nell'ambito delle incombenze correlate alle udienze riferite agli accertamenti sociosanitari di cui all'articolo 19-bis, commi 4 e seguenti del D. Lgs. 142/2015, che possono trovare idonea copertura nel limite degli ordinari stanziamenti destinati alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

L'articolo 13 reca talune modifiche normative, necessarie ai fini della corretta applicazione delle procedure di frontiera e di trattenimento degli stranieri rinvenuti nei pressi delle relative aree, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione Europea o in operazioni di soccorso in mare. Nella specie, si introduce nel TUI una nuova ipotesi di respingimento con



accompagnamento alla frontiera con provvedimento del questore anche dei cittadini stranieri condotti in aree di frontiera poiché rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea; si chiarisce, altresì, che, anche in caso di procedura che si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale produce i medesimi effetti del provvedimento di respingimento, e si richiama la disposizione che disciplina le modalità di impugnazione della decisione; si chiarisce la disciplina applicabile allo straniero sottoposto a procedura di frontiera, tanto nei casi in cui sia trattenuto quanto nei casi in cui non lo sia, avendo prestato garanzia finanziaria o avendo esibito il passaporto; si interviene, inoltre, sul procedimento amministrativo relativo alla domanda di protezione internazionale, disciplinato dal decreto legislativo n. 25 del 2008, chiarendo che l'opuscolo informativo considerato al richiedente disciplina i diritti e i doveri del predetto nel corso della procedura di esame.

Le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste sono sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le novelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 non producono ulteriori oneri sulla gestione dei centri e non intervengono sulla durata della permanenza dello straniero in tali strutture.

In particolare, il comma 1 introduce, nell'ambito del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, una nuova ipotesi di respingimento del questore, applicabile agli stranieri rintracciati anche in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere, di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che non hanno i requisiti per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento in esame si affianca, quale strumento alternativo, alle misure di rimpatrio già previste dalla normativa di settore (respingimento differito ed espulsione), ed è rivolto a soggetti comunque destinati ad essere rimpatriati, in quanto stranieri irregolari, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Non vi è, pertanto, alcuna incidenza sul sistema dell'accoglienza, che resta disciplinato dalle regole previste a legislazione vigente. Si evidenzia, altresì, che la nuova misura è inapplicabile al richiedente protezione internazionale, la cui domanda è trattata secondo la corrispondente disciplina prevista a legislazione vigente. Pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attività si svolgono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al successivo comma 2 sono, invece, apportati taluni adeguamenti al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di carattere ordinamentale e che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel dettaglio (anche ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni recate dal Protocollo tra il Governo italiano e il Consiglio dei Ministri albanese, del 6 novembre 2023), con la disposizione inserita alla lettera *a*), si interviene sulla normativa vigente, al fine di precisare che l'opuscolo informativo consegnato al richiedente protezione internazionale deve illustrare i diritti e i doveri in capo allo straniero durante l'intero corso della procedura di esame della domanda di protezione internazionale. Relativamente, invece, alla disposizione inserita alla lettera *b*), sono apportate modifiche all'articolo 32 d. lgs. 25/2008, al fine di chiarire che, nel caso in cui al richiedente si applichi la procedura accelerata in frontiera (di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), la decisione di rigetto dell'istanza, adottata dalla Commissione territoriale, reca altresì l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di respingimento questorile adottato laddove gli stranieri non siano temporaneamente ammessi sul territorio nazionale. Anche in tale ipotesi, la novella ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 3 non incrementano in alcun modo le attività ricadenti in capo alle Questure. La novella, infatti, afferma la tassatività del rilascio dell'attestato nominativo in capo al richiedente protezione internazionale (comma 3, lettera *a*), superando l'equivoco della possibilità di



concedere, in alternativa, un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della definizione dell'istanza di protezione internazionale presentata.

Con riguardo alle novelle recate dalla lettera *b*) del comma 3, si chiarisce l'ambito applicativo di talune disposizioni; tuttavia, non si amplia la rosa dei soggetti trattenuti –individuati dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – oppure di coloro ai quali si applica la procedura accelerata di frontiera. Tali novelle non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ai fini dell'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 14** introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, coordinando ed uniformando le diverse previsioni relative alle situazioni di assenza, irreperibilità ed allontanamento ingiustificato del richiedente asilo attualmente contenute nel d.lgs. n. 25 del 2008, in conformità a quanto previsto in materia dall'articolo 28 della Direttiva 2013/32/UE. Si aggiunge l'ipotesi in cui il richiedente non si presenti al colloquio personale nonostante regolare notificazione della convocazione, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento.

La disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione dell'**articolo 15** intende colmare un vuoto ordinamentale nella materia relativa alle diverse forme di protezione – internazionale e complementare – riconosciute ai cittadini stranieri nei casi previsti dalla normativa vigente.

In particolare, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di revoca della protezione internazionale, ove la competenza in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale riconosciuto è attribuita alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, viene parimenti attribuita alla medesima autorità anche la competenza in materia di revoca della protezione speciale. La modifica garantisce quindi una maggiore uniformità nell'adozione di tale delicato provvedimento. Si precisa che, in tali casi, è fatto salvo il rispetto del principio di *non refoulement*.

La disposizione predetta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabile dalla cennata Commissione nazionale avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Con l'**articolo 16** al **comma 1, lettera a)** vengono apportate modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 con riferimento alla formazione specialistica dei giudici delle Sezioni delle Corti d'appello, che secondo le nuove procedure individuate con il provvedimento in esame sono chiamati a decidere sui reclami relativi alle controversie instaurate dinanzi alle Sezioni specializzate dei tribunali e quelli avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.



Alla formazione specialistica provvede la Scuola superiore della magistratura ente organizzatore, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dei corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia.

Dal punto di vista finanziario, la proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la programmazione e la gestione della formazione del personale di magistratura è a carico della Scuola Superiore della magistratura, la quale già organizza e gestisce corsi di natura specialistica in materia di protezione internazionale, con oneri a carico del bilancio della stessa Scuola. Pertanto, gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili presso la Scuola stessa, anche mediante riprogrammazione delle attività didattiche e organizzative.

Con il **comma 1, lettera b)** si interviene sull'articolo 3, modificando l'alinea del comma 4 sopprimendo le parole "Salvo quanto previsto dal comma 4-bis" e introducendo un nuovo periodo con il quale si prevede che il reclamo contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale è proposto dinanzi alla Corte d'appello. Conseguentemente il comma 4-bis dell'articolo 3 del citato D.L. 13/2017 è soppresso, essendo mutata la competenza del giudice che decide in materia di impugnazione sulle controversie di cui sopra.

L'intervento normativo non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività istituzionali i cui adempimenti sono già garantiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 17** apporta diverse modificazioni alle disposizioni del decreto legislativo 25/2008 in materia di protezione internazionale.

Con la lettera a) del comma 1, al numero 1 viene sostituito il comma 3-septies dell'articolo 3 del citato D.lgs. 25/2008, prevedendo che il procedimento del ricorso dinanzi alle Sezioni specializzate del tribunale è trattato in camera di consiglio ricorrendo all'udienza di comparizione delle parti solo in casi straordinari qualora si ritenga necessario ai fini della decisione e stabilendo che il procedimento è definito con decreto entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Con la lettera a) del comma 1, al numero 2 si interviene sul comma 3-octies dell'articolo 3 al fine di coordinare le disposizioni con le modifiche apportate alla procedura del ricorso dinanzi alle Sezioni specializzate del tribunale relativamente al ricorso avverso la decisione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.

Le disposizioni in esame hanno carattere procedurale e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di norme di coordinamento relative alla procedura e alla competenza giudiziaria.

Con la **lettera b) del comma 1**, si interviene sull'articolo 35-bis del citato D.lgs. 25/2008 in materia di impugnazioni, al fine di collocarvi le eccezioni alla regola generale stabilita nel comma 2 del predetto articolo per i casi nei quali la domanda di protezione è esaminata con procedura accelerata e il ricorrente si trova in stato di trattenimento.



Nel dettaglio, vengono introdotti i nuovi commi *2-bis* e *2-ter* al fine di applicare alle casistiche contemplate in tali commi i termini procedurali più ristretti previsti per le procedure accelerate o di trattenimento dello straniero durante le procedure di frontiera.

Viene modificato inoltre il comma 13, prevedendo la soppressione del secondo periodo, eliminando la non reclamabilità del decreto con cui il Tribunale rigetta il ricorso presentato per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto con il presente provvedimento è stata introdotta l'impugnazione del medesimo davanti alla Corte d'appello. Vengono poi eliminati i periodi successivi al quarto del comma 13 che si riferiscono a disposizioni relative al ricorso per cassazione.

Con la **lettera c)** vengono introdotti i nuovi articoli *35-bis.1*, *35-bis.2* e *35-bis.3*.

L'articolo *35-bis.1* disciplina il reclamo dinanzi alla Corte d'appello avverso il provvedimento adottati ai sensi degli articoli 3, comma *3-septies* e *35-bis*, comma 13 come modificati dal presente decreto.

L'articolo *35-bis.2* contiene la procedura da seguire per l'impugnazione del decreto adottato dalla Corte d'appello ai sensi dell'articolo *35-bis.1* davanti alla Corte di Cassazione.

Infine, l'articolo *35-bis.3* dispone riguardo ai casi di sospensione del decreto adottato in sede di reclamo.

Tra le novità principali, oltre i termini abbreviati (dimidiati) di cui si è già detto sopra, si segnala la necessità di rilascio della procura alle liti per ogni grado e fase della procedura di impugnazione, motivo per cui il difensore deve certificare la data di rilascio della medesima a suo favore, nonché la circostanza relativa alla non sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato che deve essere sempre richiesta e depositata insieme al ricorso su istanza di parte. La decisione della Corte d'appello sulla sospensione avviene in termini ristretti e non è impugnabile.

Dal punto finanziario, le disposizioni non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività istituzionali alle quali provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera d)** modifica il comma 1 dell'articolo *35-ter* del D.lgs. 25/2008, prevedendo che nelle casistiche di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 142 del 2015 (relativo al trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo *28-bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale deve essere presentato nel termine di sette giorni come indicato dall'articolo *35-bis*, comma *2-ter* introdotto con il presente provvedimento. Per rendere omogeneo il presente decreto e coordinare tutte le innovazioni procedurali qui introdotte si procede alla soppressione delle parole "in composizione collegiale" previste al comma 5 del citato articolo *35-ter*.

La disposizione ha natura procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'**articolo 18** si apportano modifiche all'articolo *19-ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, modificandone la rubrica nel seguente modo: "Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale".

In particolare, viene soppresso il comma 3 del citato articolo *19-ter* dove si prevedeva la composizione collegiale del tribunale e viene sostituito il comma 6, prevedendo che il rilascio della procura alle liti avvenga in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata, motivo per cui il difensore deve certificare la data di rilascio della medesima a suo favore, nonché che la decisione della Corte d'appello sull'impugnazione sia presa entro sei mesi dal deposito del ricorso.



Dal punto di vista finanziario, le disposizioni hanno natura procedurale e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di coordinamento normativo.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'**articolo 19** prevede che le disposizioni di cui al Capo IV si applicano ai ricorsi avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale adottati dalle competenti autorità (art. 35 e art. 3, comma 3-bis d.lgs. n. 25/2008) presentati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 20** reca disposizioni finanziarie prevedendo che dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

L'**articolo 21** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in blue ink, reading 'Luca Perrotte'.

11/10/2024



Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (milioni di euro)																		
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricato			Indebitamento netto						
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
6	1		Incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)	S	C	0,2				0,2				0,2				
6	1		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 96 del D. Lgs. 117/2017, relativa alle risorse destinate all'attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato.	S	C	-0,2				-0,2				-0,2				
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	S		-0,4	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,6	-0,4	-0,7	-0,6	-0,5
			SALDO			0,4	0,0	0,7	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2024.

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia »;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante « Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale »;

Vista il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-*bis* del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI

Articolo 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità ivi previste.»;

2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»;

b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « La stipula dell'Accordo di integrazione » sono inserite le seguenti: « , con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, »;

c) all'articolo 5-bis, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: « ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26 » sono inserite le seguenti: « , al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 »;

e) all'articolo 22:

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, le parole: « deve presentare » sono sostituite dalle seguenti: « deve trasmettere in via telematica »;

1.2) alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata »;

1.3) la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) asseverazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; »;

1.4) dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la seguente:

« *d-ter*) domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-*ter*. È irricevibile la domanda presentata, ai sensi del comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis* all'esito di precedente, analoga domanda. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato. »;

3) al comma 5-*ter*, le parole: « qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore » sono sostituite dalle seguenti: « qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore »;

4) dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

« 5-*quinquies*. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal

lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. »;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

f) all'articolo 24:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « ad eccezione dei commi 11 e 11-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11 »;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: « esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, sono sostituite dalle seguenti: « trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, »;

3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, è data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. »;

4) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e

lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. »;

5) al comma 9, le parole: « sia rientrato nello Stato di provenienza » sono sostituite dalle seguenti: « abbia lasciato il territorio nazionale »;

6) al comma 10, le parole: « nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 » sono soppresse;

7) al comma 11, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

g) all'articolo 24-*bis*, al comma 4, dopo le parole: « Agenzia delle entrate » sono inserite le seguenti: « e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), »;

h) all'articolo 27, al comma 1-*ter*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Entro otto giorni dall'ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

i) all'articolo 27-*quater*:

1) al comma 6, le parole: « convoca il datore di lavoro e » sono soppresse;

2) al comma 9, le parole: « qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, » sono sostituite dalle seguenti: « qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma 6, ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si

applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)

1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'art. 24-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a

tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.

3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.

4. Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali sono definiti nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera *c*), 2 e 3 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.

6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al comma 5 decorrono:

a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;

b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

8. All'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, al comma 1, lettera c), la cifra « 93.550 » è sostituita dalla seguente: « 110.000 », al comma 4 la cifra « 42.000 » è sostituita dalla seguente: « 47.000 » e al comma 5 la cifra « 32.000 » è sostituita dalla seguente: « 37.000 ».

Articolo 3.

(Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio)

1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.

2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)

1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » e le parole: « nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per l'anno 2025 ».

2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e euro 10.529.736 per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027 è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e

con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026 di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: *a*) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026; *b*) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026.

7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata a decorrere dal 1° ottobre 2025 di 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto Ministero è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno 2025 e di euro 7.957.316 a decorrere dall'anno 2026.

8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «3.150 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 unità». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro 2.875.350 per l'anno 2031, di

euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro 3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 a decorrere dall'anno 2034.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante riduzione per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026 della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

Articolo 5.

(Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 bis, al comma 6, dopo le parole: « articoli 18, 18-bis » sono inserite le seguenti: « 18-ter, » e le parole: « 22, comma 12-quater » sono soppresse;

b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole: « articoli 600 e 601 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 600, 601 e 602 »;

c) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

« Art. 18-ter. – *(Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).* – 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria

precedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. »;

d) all'articolo 22:

1) al comma 12-*bis*, lettera c), le parole: « di particolare sfruttamento » sono soppresse;

2) i commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* sono abrogati. Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, così come introdotto dal comma 1, lettera *c*), è altresì revocato nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.

Articolo 6.

(Misure di assistenza)

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-*ter*, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per « casi speciali » ai sensi del medesimo articolo 18-*ter*, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-*ter*. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante « Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura ». Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023, per i quali non trova applicazione l'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.

4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono essere disposte:

a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Articolo 7.

(Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza)

1. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

a) la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione del programma di cui al medesimo articolo 6;

b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) la rinuncia espressa alle misure.

2. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 possono essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

Articolo 8.

(Vigilanza, tutela e protezione)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

2. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.

Articolo 9.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 76, comma 4-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo. »

Articolo 10.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: « né superiore a euro 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « né superiore a euro 60.000 ».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI
E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 11.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, lettera f), le parole « a bordo », sono sostituite dalle seguenti: « per l'incolumità dei migranti »;

b) al comma 2-quater:

1) al quinto periodo, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « dieci » e la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Il prefetto, competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, può sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. »;

c) al comma 2-septies, primo periodo, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « quarto »;

d) dopo il comma 2-*septies*, sono aggiunti i seguenti:

«2-*octies*. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

2-*novies*. Nei casi di cui al comma 2-*octies*, il pilota in comando deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-*bis*.

2-*decies*. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*octies* e 2-*novies*, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota in comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all' esercente e al proprietario dell'aeromobile.

2-*undecies*. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma 2-*decies*, sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981, il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera, nonché delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2-*duodecies*. L'Autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 2-*decies* è l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui è trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-*septies*.

2-*terdecies*. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l' esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota in comando o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma 2-*decies*, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese.

2-*quaterdecies*. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all'autorità di cui al comma 2-*duodecies*, che provvede nei successivi cinque giorni.

2-*quinquiesdecies*. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi.

2-*sexiesdecies*. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2-*quinquiesdecies*, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare. ».

Articolo 12.

(Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: « richiedente asilo ha l'obbligo » sono inserite le seguenti: « di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e ».

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.

2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, può disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. È in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa. »;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1.1, è inserito il seguente:

« 1.2. Lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 2-ter. ».

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

c) all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando è necessario per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identità e alla cittadinanza nonché ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato, è consentito l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. L'accesso è eseguito in conformità alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Competente per la convalida è il tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato. ».

Articolo 13.

(Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale)

1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. ».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: « durante la sua permanenza in Italia » sono sostituite dalle seguenti: « durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale »;

b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo. »;

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « dell'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto », dopo le parole: « attestato nominativo » sono inserite le seguenti: « recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente » e le parole: « che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

b) all'articolo 6-bis:

1) al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 35-bis, comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 35-ter »;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. »;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Al richiedente che non è trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso

di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. ».

Articolo 14.

(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *b-bis*) domanda reiterata: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3; »;

b) all'articolo 12, i commi 4 e 5 sono abrogati;

c) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 23-bis. – *(Procedura in caso di ritiro implicito della domanda)*
– 1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui:

a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui all'articolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12 e la notificazione della convocazione è effettuata ai sensi dell'articolo 11, commi 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, in linea con l'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.

3. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento è estinto.

4. Quando la domanda è esaminata nel contesto della procedura di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere *b-bis*) e *c*), e comma 2-bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta salva la possibilità di decidere in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la

sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, e si applica l'articolo 32, commi 4 e 4-*bis*.

5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione del procedimento di cui al comma 3, è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-*bis*. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento. ».

Articolo 15.

(Revoca della protezione speciale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

« 1-*quater*. La Commissione nazionale è altresì competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) all'articolo 33, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione speciale di cui all'articolo 5, comma 1-*quater*. ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Articolo 16.

(Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)

1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I giudici delle corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo curano la propria formazione e aggiornamento con la frequenza, almeno annuale, dei corsi indicati al comma 1, secondo periodo, e dei corsi organizzati in materia di protezione internazionale dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, » sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale è ammesso reclamo alla corte d'appello. »;

2) il comma 4-*bis* è abrogato.

Articolo 17.

(*Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

« 3-*septies*. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. »;

2) al comma 3-*octies*, le parole: « ai precedenti commi » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3-*bis* »;

b) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 2, le parole: « Il ricorso è proposto » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, il ricorso è proposto » e l'ultimo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, commi 1, 2 e 2-*bis*, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*ter*. »;

2-*ter*. Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015 il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrente dalla data di notifica della decisione della Commissione territoriale. »;

3) al comma 13, il secondo periodo e i periodi successivi al quarto sono soppressi;

c) dopo l'articolo 35-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« Art. 35-*bis*.1 – (*Reclamo*) – 1. Contro il decreto adottato ai sensi degli articoli 3, comma 3-*septies*, e 35-*bis*, comma 13, è ammesso reclamo alla

Corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

2. La procura alle liti per la proposizione del reclamo deve essere conferita, a pena di inammissibilità del reclamo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.

3. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte.

4. La proposizione del reclamo o dell'istanza di sospensione ai sensi del comma 6 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato.

5. L'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il reclamo. La Corte decide sull'istanza entro cinque giorni con decreto non impugnabile, salvo che ritenga di procedere immediatamente ai sensi del comma 6.

6. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro venti giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria.

7. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 35-bis.3. »;

Art. 35-bis.2. — (*Ricorso per cassazione*) — 1. Contro il decreto adottato ai sensi dell'articolo 35-bis.1 è ammesso ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo.

2. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.

3. Quando il decreto impugnato ha confermato il rigetto della domanda di protezione, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

4. Quando il decreto impugnato ha confermato la decisione di trasferimento adottata dall'autorità di cui all'articolo 3, comma 3, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

Art. 35-bis.3. — (*Sospensione del decreto adottato in sede di reclamo*) — 1. Quando sussistono fondati motivi la corte d'appello, su istanza di parte, può sospendere gli effetti del decreto impugnato ai sensi dell'articolo 35-bis.2.

2. L'istanza di sospensione è proposta entro il termine previsto dall'articolo 35-bis.2, unitamente alla prova del deposito del ricorso in conformità all'articolo 369 del codice di procedura civile. La contro-

parte può depositare una nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione.

3. La corte d'appello decide in camera di consiglio entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile. »;

d) all'articolo 35-ter:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. »;

2) al comma 5, le parole: « , in composizione collegiale, » sono soppresse.

Articolo 18.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La procura alle liti per la proposizione dell'appello deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine, il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale ».

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del capo IV si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0110760